

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/809 DELLA COMMISSIONE**del 13 aprile 2023**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi compresi tra il 30,7 % e il 64,9 % sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e dazi antidumping definitivi compresi tra il 5,1 % e il 12,1 % sulle importazioni originarie di Taiwan.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (2) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore ⁽³⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (3) La domanda di riesame è stata presentata il 26 ottobre 2021 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori in acciaio inossidabile da saldare testa a testa dell'Unione europea («il richiedente»), che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (4) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 26 gennaio 2022 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ («l'avviso di apertura»).

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 14).

⁽³⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 168 del 5.5.2021, pag. 5).

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU C 40 del 26.1.2022, pag. 1)

1.4. Inchiesta antielusione parallela

- (5) L'8 giugno 2022 la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, relativa alla possibile elusione delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda le importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della RPC, e ha disposto la registrazione di tali importazioni ⁽⁵⁾.
- (6) L'inchiesta ha concluso che le misure in vigore sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della RPC erano oggetto di elusione. Le misure sono state estese alle importazioni di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/453 della Commissione ⁽⁶⁾.

1.5. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (7) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.6. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, le autorità di Taiwan, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.
- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un'audizione.

1.7. Osservazioni relative all'apertura

- (10) Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd., («Zhejiang Jndia»), un produttore esportatore di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa («SSTPF»), e la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC») hanno presentato osservazioni sulla domanda di riesame e sull'apertura dell'inchiesta.
- (11) Per quanto riguarda le osservazioni generali sul fatto che la domanda non contenesse sufficienti elementi di prova, la Commissione ha rilevato che la giurisprudenza dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») citata da Zhejiang Jndia e dalla CCCMC è irrilevante, poiché non riguarda il livello degli elementi di prova necessari per l'apertura di procedimenti ⁽⁷⁾. Il richiedente ha effettivamente fornito «sufficienti elementi di prova» per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è la norma giuridica appropriata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/894 della Commissione, del 7 giugno 2022, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 155 dell'8.6.2022, pag. 36).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/453 della Commissione, del 2 marzo 2023, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 67 del 3.3.2023, pag. 19).

⁽⁷⁾ Stati Uniti — Riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping applicati ai prodotti piatti in acciaio, al carbonio trattato contro la corrosione, provenienti dal Giappone — Relazione del panel (WT/DS244/R), punto 7.271. Stati Uniti — Riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping applicati ai prodotti piatti in acciaio, al carbonio trattato contro la corrosione, provenienti dal Giappone — Relazione dell'organo d'appello (WT/DS244/AB/R), punti 114, 168, 177 e 178. Unione europea — Misure antidumping su alcune calzature provenienti dalla Cina — Relazione del panel (WT/DS405/R), punti 7.333 e 7.495.

- (12) Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno affermato che l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non era giustificata ai fini della domanda e che nella RPC non esistevano distorsioni significative. Queste osservazioni sono riprese ai considerando da 84 a 87.
- (13) Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno affermato che il richiedente ha proposto la Thailandia come paese rappresentativo senza fornire elementi di prova del fatto che soddisfisi i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a).
- (14) La Commissione ha espresso disaccordo. Nella domanda di riesame in previsione della scadenza, il richiedente ha esaminato quattro paesi come potenziali paesi rappresentativi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, segnatamente Thailandia, Indonesia, Malaysia e Turchia ⁽⁸⁾. È risultato che tutti i quattro paesi disponevano di un'industria che esporta almeno 500 tonnellate all'anno di SSTPF ⁽⁹⁾. Tra i quattro paesi il richiedente ha scelto la Thailandia sulla base della disponibilità di dati pubblici pertinenti ⁽¹⁰⁾. La scelta della Thailandia quale paese rappresentativo era sostenuta da sufficienti elementi di prova, quali statistiche su importazioni ed esportazioni, fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni e la presenza di produttori noti con informazioni finanziarie disponibili pubblicamente.
- (15) Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno altresì affermato che la Thailandia non è una scelta appropriata. In termini concreti, hanno sostenuto che il prezzo del gas in Thailandia è distorto poiché l'industria del gas è dominata da due soli operatori, e che la società thailandese scelta dal richiedente per stabilire le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti fabbrica anche altri prodotti, per cui sono necessari ulteriori chiarimenti in merito alla sua rappresentatività.
- (16) Per quanto riguarda il gas naturale, gli elementi di prova forniti da Zhejiang Jndia e dalla CCCMC risalgono al 2011, dieci anni prima del periodo dell'inchiesta di riesame ⁽¹¹⁾. Le parti interessate inoltre non hanno fornito elementi di prova della presenza di distorsioni in Thailandia, ma si sono limitate ad affermare che, essendo dominato da due operatori, il mercato era distorto. Il richiedente ha basato il valore di riferimento per il gas sul prezzo delle importazioni in Thailandia. Le parti interessate non hanno spiegato il motivo per cui l'asserito dominio del mercato comporterebbe una distorsione dei prezzi all'importazione ⁽¹²⁾. Zhejiang Jndia e la CCCMC non hanno fornito elementi di prova concernenti la gamma di prodotti della società scelta dal richiedente o il motivo per cui non sarebbe appropriata. In ogni caso la domanda conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che la società utilizzata per stabilire SGAV e profitti è un produttore di SSTPF con informazioni pubblicamente disponibili ⁽¹³⁾, una circostanza sufficiente per giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (17) Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno affermato inoltre che il richiedente non aveva calcolato correttamente il valore normale perché, come indicato nella domanda, la Thailandia non dispone di informazioni relative a imballaggio, altri costi diretti, impianti di produzione e spese generali di stabilimento, per cui il richiedente ha costruito tali dati sulla base del costo di produzione dell'industria dell'Unione.
- (18) La Commissione ha espresso disaccordo. Le informazioni relative a imballaggio, altri costi diretti, impianti di produzione e spese generali di stabilimento in Thailandia non erano prontamente disponibili al richiedente. L'inchiesta iniziale ha stabilito che gli SSTPF prodotti nell'Unione e quelli esportati dalla RPC condividono le stesse caratteristiche di base. Zhejiang Jndia e la CCCMC non hanno fornito elementi di prova che giustificassero una conclusione diversa. Ai fini della determinazione del valore normale e per tenere conto del potenziale impatto della differenza di sviluppo economico tra la Thailandia e l'Unione, invece di utilizzare valori assoluti il richiedente ha calcolato la percentuale di tali voci nel costo di produzione dell'industria dell'Unione e successivamente l'ha applicata ai valori esenti da distorsioni stabiliti utilizzando la Thailandia come paese rappresentativo.
- (19) Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno inoltre osservato che, nella domanda, il richiedente non aveva fornito elementi di prova positivi del rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Per quanto riguarda la persistenza del pregiudizio, tali parti hanno osservato che le tendenze relative al consumo sul mercato dell'Unione, alla produzione e alla capacità produttiva dell'industria dell'Unione e alle vendite dell'industria dell'Unione indicate nella domanda erano tutte positive e che, nel complesso, l'industria non subiva più alcun pregiudizio, rilevando anche le eccezionali difficoltà di mercato provocate dalla pandemia di COVID-19. Le parti

⁽⁸⁾ Domanda di riesame in previsione della scadenza, sezione B.1.1.2, pag. 8.

⁽⁹⁾ Ibidem.

⁽¹⁰⁾ Domanda di riesame in previsione della scadenza, sezione B.1.1.13, pag. 15.

⁽¹¹⁾ <https://www.apec.org/publications/2011/01/the-impacts-and-benefits-of-structural-reforms-in-transport-energy-and-telecommunications-sectors>

⁽¹²⁾ Domanda di riesame in previsione della scadenza, punto 80 e allegato C — DM — 02 CN.

⁽¹³⁾ Domanda di riesame in previsione della scadenza, punto 93 e allegati consultabili da 20.1 a 20.4.

inoltre hanno indicato i dati sulla redditività pubblicati da un importante produttore dell'Unione nei tre anni precedenti la pandemia di COVID-19, di livello analogo al profitto di riferimento stabilito nell'inchiesta che ha portato alle misure. Su tale base, hanno affermato che l'industria dell'Unione non subiva alcun pregiudizio. Per quanto riguarda il rischio di reiterazione del pregiudizio, secondo le osservazioni di Zhejiang Jndia e CCCMC dalla domanda risultava evidente che la reiterazione del pregiudizio era improbabile, poiché la quota di mercato dell'industria dell'Unione era costantemente elevata, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla RPC era troppo limitata per incidere sulla situazione dell'industria dell'Unione.

- (20) In via preliminare, si ricorda che l'accertamento di sufficienti elementi di prova relativi a un pregiudizio notevole richiede un esame, tra l'altro, dei fattori pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma di fatto che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori (non necessariamente tutti) attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione, elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. Questo vale mutatis mutandis per l'analisi del rischio della persistenza o della reiterazione nei riesami in previsione della scadenza, incentrata su quanto accadrebbe in caso di scadenza delle misure.
- (21) Per quanto riguarda le asserzioni di Zhejiang Jndia e della CCCMC in merito all'andamento positivo della produzione e della capacità produttiva, dei volumi di vendita e della redditività dell'industria dell'Unione, la Commissione ha rilevato che le misure antidumping spesso esercitano un effetto positivo sulla situazione dell'industria dell'Unione, un fattore di cui ovviamente si è tenuto conto nell'analisi dei servizi della Commissione prima dell'apertura.
- (22) In base agli elementi di prova forniti nella domanda e analizzati dalla Commissione, è probabile che i volumi del prodotto oggetto del riesame importati dalla RPC e da Taiwan che penetrerebbero nel mercato dell'Unione in assenza di misure aumentino a causa dell'esistenza di capacità inutilizzata in tali paesi. La domanda conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che l'incidenza di simili volumi a prezzi che con tutta probabilità continuerebbero ad essere inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione implicherebbe il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (23) Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno inoltre affermato che la versione consultabile della domanda non consentiva un'adeguata comprensione dei risultati dell'industria dell'Unione, poiché diversi indicatori microeconomici concernenti i tre produttori dell'Unione erano riportati solo in forma indicizzata per motivi di riservatezza.
- (24) Per quanto riguarda tale affermazione, si ritiene che la versione della domanda consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, essenziali affinché le parti interessate esercitassero il loro diritto di difesa nel corso del procedimento.
- (25) Si rammenta che l'articolo 19 del regolamento di base e l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ⁽¹⁴⁾ consentono di proteggere le informazioni di natura riservata nei casi in cui la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita. Le informazioni trasmesse in via riservata rientrano in tali categorie. Il richiedente ha riassunto adeguatamente il contenuto di tali allegati, senza divulgare dati sensibili relativi alle società. L'indicizzazione dei dati nei casi in cui il numero di produttori nell'Unione è molto limitato è perfettamente giustificata.
- (26) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato che il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, soddisfacendo così i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda rispondeva pertanto ai requisiti per l'apertura.

⁽¹⁴⁾ «Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale quest'ultima ha ottenuto l'informazione) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità. Tali informazioni non devono essere divulgate senza l'esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite».

1.8. Campionamento

- (27) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.8.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (28) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di tre produttori dell'Unione, ubicati in tre diversi Stati membri. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 indicato dai produttori dell'Unione nel contesto della valutazione preliminare della legittimazione ad agire. Il campione rappresentava il [56 %-62 %] della produzione stimata nell'Unione del prodotto simile. La Commissione ha informato le parti interessate di tale campione provvisorio con una nota al fascicolo il 26 gennaio 2022. In tale nota le parti interessate sono state invitate a trasmettere osservazioni sul campione provvisorio.
- (29) Nessuna parte ha presentato osservazioni. Durante le consultazioni con il richiedente, successive all'inserimento nel fascicolo della nota di cui sopra, è risultato evidente che uno dei produttori inizialmente inclusi nel campione non era idoneo a essere incluso nel campione dei produttori dell'Unione poiché, per motivi sensibili per la società, non poteva essere considerato un produttore rappresentativo per l'intero periodo di riferimento. La Commissione ha pertanto ritenuto necessario modificare il campione.
- (30) Le parti interessate sono state informate del campione riveduto con una nota al fascicolo il 18 febbraio 2022 e sono state invitate a presentare osservazioni. Il campione riveduto era costituito dai tre produttori Erne Fittings GmbH (Austria), OSTP Finland Oy e OSTP Sweden AB, che rappresentavano all'incirca il [44 %-50 %] dei volumi di produzione totali stimati del prodotto simile nell'Unione.
- (31) Nessuna parte ha presentato osservazioni e il campione è stato confermato con una nota al fascicolo il 28 febbraio 2022.

1.8.2. Campionamento degli importatori

- (32) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. La Commissione ha quindi deciso che non fosse necessario ricorrere al campionamento.

1.8.3. Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

- (33) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori/produttori esportatori noti della RPC e di Taiwan a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese e alle pertinenti autorità di Taiwan di individuare e/o contattare altri eventuali produttori/produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (34) Nessun produttore/produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste e/o ha accettato di essere incluso nel campione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, le conclusioni relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (35) Poiché solo un produttore esportatore di Taiwan ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento per Taiwan.

1.9. Risposte al questionario

- (36) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

- (37) La Commissione ha inviato un questionario ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e al produttore esportatore di Taiwan che ha collaborato. Gli stessi questionari, nonché i questionari per gli importatori indipendenti, sono stati messi a disposizione sul sito web della DG Commercio ⁽¹⁵⁾ il giorno dell'apertura dell'inchiesta. Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente per ottenere i dati macroeconomici dell'industria dell'Unione.
- (38) Le risposte al questionario sono pervenute da un produttore esportatore di Taiwan, dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e dal richiedente.

1.10. Verifica

- (39) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione.
- (40) Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate:
- produttore esportatore di Taiwan:
- Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd («Ta Chen»), Tainan, Taiwan.
- (41) La Commissione ha effettuato anche controlli incrociati a distanza delle risposte al questionario delle società di seguito indicate:
- produttori dell'Unione:
- Erne Fittings GmbH, Schlins, Austria
 - OSTP Sweden AB, Örnsköldsvik, Svezia
 - OSTP Finland Oy, Jakobstad, Finlandia
 - Comitato di difesa dell'industria degli accessori in acciaio inossidabile da saldare testa a testa dell'Unione europea (il richiedente), Bruxelles, Belgio;
- importatore del paese terzo collegato al produttore di Taiwan:
- Ta Chen International («TCI»), Long Beach CA, USA.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto del riesame

- (42) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan («SSTPF» o «il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307 23 10 50, 7307 23 10 55, 7307 23 90 50 e 7307 23 90 55).
- (43) Il prodotto oggetto del riesame è fabbricato essenzialmente mediante il taglio e la formatura di tubi. È utilizzato per raccordare tubi in acciaio inossidabile ed esiste in forme diverse quali gomiti, riduttori, raccordi a T e tappi. Alcuni accessori per tubi da saldare testa a testa, come definiti sopra, sono utilizzati in un'ampia gamma di industrie consumatrici e applicazioni finali, quali ad esempio l'industria petrolchimica, le industrie alimentare e delle bevande e farmaceutica, costruzioni navali, produzione di energia, centrali elettriche, costruzioni e impianti industriali.
- (44) Nel contesto di una audizione tenuta il 3 marzo 2022, l'associazione Euranimi, che rappresenta un gruppo di importatori, ha osservato che il mercato degli SSTPF è diviso in due segmenti specifici e quasi non sovrapponibili: materiali europei ed asiatici. Euranimi ha aggiunto che, per certe condizioni di impiego, gli utenti finali di norma richiederebbero materiali europei. I materiali asiatici sarebbero invece utilizzati per ambienti soggetti, tra l'altro, a corrosione limitata e temperature ridotte.

⁽¹⁵⁾ <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2574>

- (45) La Commissione ha rilevato che a tale osservazione non era collegata alcuna richiesta specifica di esclusione del prodotto. Ciononostante la Commissione ha chiarito che, nel quadro di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, non potrebbero essere esaminate simili richieste di esclusione del prodotto.
- (46) Il 23 agosto 2022 Euranimi ha ribadito le osservazioni precedenti aggiungendo specifiche tecniche, come il fatto che alcuni materiali asiatici richiedevano il trattamento a caldo, diversamente da quelli europei. Queste osservazioni non erano tali da modificare le conclusioni di cui al considerando 45.

2.2. Prodotto simile

- (47) Come è emerso dall'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore ⁽¹⁶⁾, i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
- il prodotto oggetto del riesame;
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati (RPC e Taiwan); e
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Repubblica popolare cinese

3.1.1. Osservazioni preliminari

- (48) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le importazioni di SSTPF dalla RPC sono continuate, benché a livelli inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. Secondo COMEXT (Eurostat), le importazioni di SSTPF dalla RPC rappresentavano all'incirca il 5,6 % del mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, rispetto al 22,9 % nel periodo dell'inchiesta iniziale. In termini assoluti, le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC sono ammontate a 719 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, rispetto a 3 238 tonnellate nell'inchiesta iniziale.
- (49) Come indicato al considerando 34, nessuno dei produttori/produttori esportatori noti della RPC ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, in relazione alle conclusioni riguardanti la RPC avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di un intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.
- (50) Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare le informazioni contenute nella domanda di riesame, i dati pubblicamente disponibili dei produttori thailandesi di SSTPF, l'Ufficio statistico nazionale della Thailandia, i dati dell'ente provinciale thailandese per gli impianti idrici, il ministero thailandese dell'Energia, la banca dati Eurostat COMEXT, la banca dati delle statistiche ILO e Global Trade Atlas (GTA) ⁽¹⁷⁾.

3.1.2. Persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.1.2.1. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, per le importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa (SSTPF) originari della RPC

- (51) Dati i sufficienti elementi di prova disponibili all'apertura dell'inchiesta, tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

⁽¹⁶⁾ Cfr. nota 2.

⁽¹⁷⁾ <https://connect.ihsmarket.com/gta/home>

- (52) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura, la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né comunicazioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.
- (53) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre specificato che un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC nel caso di specie è la Thailandia, ma che avrebbe esaminato altri eventuali paesi rappresentativi conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.
- (54) Il 24 giugno 2022 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota sulle fonti»).
- (55) Nella nota sulle fonti la Commissione ha informato le parti interessate che, in assenza di collaborazione, avrebbe dovuto basarsi sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione intendeva pertanto utilizzare le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazione ritenute appropriate in base ai criteri pertinenti indicati nell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, come di seguito specificato in tale nota.
- (56) Con la nota sulle fonti la Commissione ha anche comunicato alle parti interessate che intendeva utilizzare la Thailandia come paese rappresentativo per la determinazione del valore normale e le fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale con la Thailandia come paese rappresentativo.
- (57) Sempre nella nota sulle fonti, la Commissione ha informato le parti interessate che, data l'assenza di collaborazione, avrebbe basato gli altri costi diretti e le spese generali di produzione sulle informazioni concernenti l'industria dell'Unione fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza, esprimendole in percentuali.
- (58) La Commissione ha anche comunicato alle parti interessate che avrebbe stabilito le SGAV e i profitti sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili relative a due produttori thailandesi, Thai Benkan Co. Ltd., e Thairungrueng Fitting & Value Co. Ltd.
- (59) Con la nota sulle fonti la Commissione ha inoltre invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulle fonti e sull'adeguatezza della Thailandia come paese rappresentativo e anche a suggerire altri paesi, a condizione che presentassero informazioni sufficienti sui criteri pertinenti. La Commissione ha ricevuto le osservazioni del richiedente, di Zhejiang Jndia e della CCCMC. Il richiedente era d'accordo con la nota sulle fonti. Le osservazioni di Zhejiang Jndia e della CCCMC sono analizzate di seguito nelle sezioni pertinenti.

3.1.2.2. Valore normale

- (60) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
- (61) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base tuttavia «qualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).

- (62) Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori/produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.1.2.2.1. Esistenza di distorsioni significative

- (63) Nell'ambito di recenti inchieste relative al settore siderurgico nella RPC ⁽¹⁸⁾, la Commissione ha rilevato l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
- (64) In tali inchieste la Commissione ha constatato l'esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che ha per effetto di falsare l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ⁽¹⁹⁾. La Commissione ha concluso, in particolare, che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base ⁽²⁰⁾, ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ⁽²¹⁾. La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ⁽²²⁾. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi

⁽¹⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 della Commissione, del 20 maggio 2022, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile (GU L 143 del 23.5.2022, pag. 11); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio di scala commerciale originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145).

⁽¹⁹⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/802, considerando 75, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150.

⁽²⁰⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 della Commissione, considerando 49 e 50, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 192, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, considerando 46, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 115 a 118.

⁽²¹⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/802, considerando 51 e 52, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

⁽²²⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/802, considerando da 53 a 58, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129.

dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC ⁽²³⁾. Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ⁽²⁴⁾, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese della RPC ⁽²⁵⁾.

- (65) Come avvenuto nell'ambito di inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, la Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale ⁽²⁶⁾ («relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell'ambito di precedenti inchieste condotte a tale riguardo.
- (66) Nella domanda si asseriva che lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal partito comunista cinese («PCC»), piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato. Nella domanda si evidenziavano, a tale proposito, non solo le distorsioni nel mercato dell'acciaio inossidabile (l'acciaio inossidabile rappresenta circa il 50 % del costo di produzione del prodotto oggetto del riesame), ma si affermava che tutti gli altri fattori produttivi (terreni, capitale e lavoro) erano ugualmente distorti. Nella domanda si concludeva pertanto che non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dell'acciaio inossidabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e inoltre che tutti i costi dei fattori produttivi, compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro, risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale.
- (67) A sostegno di tale posizione, nella domanda si faceva riferimento a una serie di fonti di informazione pubblicamente disponibili, quali la relazione, le conclusioni dell'EUCCC ⁽²⁷⁾, le recenti inchieste della Commissione sul settore cinese dell'acciaio ⁽²⁸⁾ nonché le inchieste in materia di difesa commerciale delle autorità competenti in Canada e Australia ⁽²⁹⁾ e le conclusioni del Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, sotto l'egida del G20 ⁽³⁰⁾.

⁽²³⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/802, considerando 59, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 130 a 133.

⁽²⁴⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/802, considerando 60, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135.

⁽²⁵⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/802, considerando 61 e 62, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145.

⁽²⁶⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all'indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

⁽²⁷⁾ Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, «Overcapacity in China: an impediment to the Party's reform agenda», disponibile all'indirizzo: overcapacityinchina.com.cn (consultato il 7 settembre 2022).

⁽²⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145) e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell'8.4.2020, pag. 3).

⁽²⁹⁾ «Final determinations with respect to the dumping and subsidizing of Certain Silicon Metal originating in or exported from the PRC (CBSA, Dumping case number: AD/1400)», relazione n. 543, «Inquiry into the continuation of anti-dumping and countervailing measures applying to aluminium extrusions exported to Australia from the People's Republic of China», 14 settembre 2020.

⁽³⁰⁾ Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, relazione ministeriale del 20 settembre 2018.

- (68) Su questa base, nella domanda si sottolineava quanto segue:
- il PCC ha progettato e attuato il modello dell'economia di mercato socialista cinese. In tale modello le azioni delle imprese siderurgiche cinesi non sono determinate da considerazioni di mercato commerciali. Piuttosto, lo Stato/PCC controlla l'allocazione delle risorse per conseguire gli obiettivi generali del PCC e dello Stato, indicati nei piani quinquennali. Per le imprese cinesi la misura del successo è la conformità ai piani quinquennali, come ad esempio il Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico del Tredicesimo ciclo di pianificazione, anziché le tradizionali misure del successo commerciale in un'economia di mercato;
 - la China Iron and Steel Association coadiuva le imprese nella fissazione dei prezzi e nel coordinamento della produzione. Le imprese di proprietà dello Stato sono esentate dall'applicazione del diritto della concorrenza e, ai sensi del Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020, «*occorre evitare una concorrenza selvaggia*» e «*si deve evitare che un gran numero di imprese si getti a capofitto nell'azione scatenando una concorrenza disordinata*». Secondo la domanda, il controllo generale del governo impedisce pertanto alle forze del libero mercato di prevalere nel settore siderurgico in Cina, non da ultimo per quanto riguarda la questione della sovraccapacità, che finora non è stata affrontata;
 - i costi delle materie prime e dell'energia nella RPC non sono il risultato delle forze del libero mercato, in quanto sono influenzati da sostanziali interventi pubblici; esistono distorsioni sistemiche significative anche per quanto riguarda l'accesso a capitali, terreni e lavoro.
- (69) Come indicato al considerando 52, il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito prove che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso di specie.
- (70) In particolare nel settore del prodotto oggetto del riesame, ossia il settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi 10 produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato ⁽³¹⁾. Nel contempo, mentre nel 2016 i primi 10 produttori assorbivano soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito l'obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa 10 grandi imprese entro il 2025 ⁽³²⁾. Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC nell'aprile 2019, con l'annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell'industria dell'acciaio ⁽³³⁾. Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative ⁽³⁴⁾. Data la mancanza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà statale. Anche in assenza di informazioni specifiche per il prodotto oggetto del riesame, si tratta comunque di un sottosettore dell'industria dell'acciaio, per cui le risultanze concernenti il settore siderurgico sono ritenute indicative anche per il prodotto oggetto del riesame.
- (71) I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore dell'acciaio confermano l'importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l'intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato dal progetto di parere di orientamento del ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l'ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale ⁽³⁵⁾, o dal Quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria della materia prima, secondo il quale il settore «*aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale*» e «*coltiverà un gruppo di aziende all'avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base*» ⁽³⁶⁾. Esempi analoghi dell'intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore
-
- ⁽³¹⁾ Relazione — capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato, in termini di produzione, e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private, in termini di capacità.
- ⁽³²⁾ Disponibile all'indirizzo: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm; https://policyn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e; e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (consultato il 7 settembre 2022).
- ⁽³³⁾ Disponibile all'indirizzo http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (consultato il 7 settembre 2022).
- ⁽³⁴⁾ Come nel caso dell'acquisizione della quota di maggioranza del gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr. <https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2> (consultato il 4 agosto 2022).
- ⁽³⁵⁾ Cfr.: https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2020/art_af1bef04b9624997956b2bff6cdb7383.html (consultato il 7 settembre 2022).
- ⁽³⁶⁾ Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del Piano, disponibile all'indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato il 7 settembre 2022).

sono evidenti a livello provinciale, come nello Shandong, che non solo prevede «di costruire un'ecologia dell'industria siderurgica [...], creare parchi produttivi, ampliare la catena industriale e creare cluster industriali» ma vuole che l'industria siderurgica «offra una dimostrazione di trasformazione e miglioramento [...] nella nostra provincia e anche nell'intero paese» ⁽³⁷⁾.

- (72) Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, è stato impossibile stabilire sistematicamente l'esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Poiché tuttavia il prodotto oggetto del riesame rappresenta un sottosettore dell'industria dell'acciaio, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche per il prodotto oggetto del riesame. A titolo di esempio, il presidente del consiglio di amministrazione di Baowu svolge nel contempo la funzione di segretario del comitato di partito e il direttore generale è il vicesegretario del comitato di partito ⁽³⁸⁾. Analogamente, il presidente del consiglio di amministrazione di Baosteel occupa la posizione di segretario del comitato di partito, mentre il direttore esecutivo è il vicesegretario del comitato di partito ⁽³⁹⁾. Più in generale, data l'applicabilità generale della legislazione sulla presenza del PCC nelle società, non si può ipotizzare che la capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi mediante la presenza dello Stato nelle imprese sarebbe diversa in relazione al prodotto oggetto del riesame rispetto al settore siderurgico in generale.
- (73) Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private nel settore degli accessori per tubi sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità. Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza all'aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore del prodotto oggetto del riesame. I produttori di accessori per tubi pongono l'accento sulle attività di edificazione del partito nei loro documenti aziendali, come ad esempio Zhejiang Good Fittings Co., Ltd, che nella sua relazione sulla responsabilità sociale delle imprese indica l'edificazione del PCC come un'azione intrapresa per sviluppare la cultura sociale delle imprese ⁽⁴⁰⁾. L'interferenza del PCC si può osservare anche al livello delle associazioni di settore regionali, ad esempio l'associazione dell'industria dei tubi di Shanghai ⁽⁴¹⁾. Come riportato nel sito web dell'associazione nel 2019: «Nel pomeriggio del 17 aprile, [...] il vicesegretario del comitato di partito della federazione dell'industria e dell'economia di Shanghai e il personale pertinente dell'ufficio del comitato di partito hanno visitato l'associazione per verificare le attività di edificazione del partito e l'operato dell'associazione [...] In seguito, il presidente [dell'associazione] ha illustrato al segretario [del PCC] [...] l'attività di edificazione del partito dell'associazione. Il presidente [dell'associazione] ha spiegato che l'edificazione del partito nell'ambito dell'associazione si concentra su due livelli. Da un lato a livello verticale, ossia sull'istituzione della sezione di partito dell'associazione. [...]. Si sono ottenuti i primi risultati nell'aumento del numero di nuovi membri del partito. In secondo luogo a livello orizzontale, ai fini di una valida attività di edificazione del partito al livello dei direttori. Negli ultimi anni, l'ufficio del presidente dell'associazione e il consiglio di amministrazione hanno organizzato degli scambi per studiare lo spirito del governo centrale[e], trasmettere i requisiti indicati dal comitato di partito per l'edificazione del partito» ⁽⁴²⁾. Analogamente, secondo la recente relazione dell'associazione: «Nel 2021 la sezione di partito dell'associazione è stata trasferita al comitato di partito della Federazione comunale dell'industria e dell'economia. L'associazione dovrebbe prendere l'iniziativa di accettare la leadership e la guida della Federazione dell'industria e dell'economia, in termini di attività legate al partito e al governo. Dopo che lo scorso anno il presidente [della Federazione] ha fatto visita all'associazione per verificare e orientare l'attività, l'associazione ha intensificato il lavoro comune, utilizzandolo come base per guidare il progresso tecnologico e lo sviluppo innovativo delle singole unità aderenti, realizzando uno sviluppo vincente per i singoli membri e per l'associazione» ⁽⁴³⁾.
- (74) Nel settore del prodotto oggetto del riesame inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Anche se non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che guidino espressamente lo sviluppo dell'industria degli accessori per tubi, quest'ultima beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici nel settore dell'acciaio, dato che il prodotto oggetto del riesame rappresenta uno dei suoi sottosectori.

⁽³⁷⁾ Cfr. Quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria siderurgica, Introduzione.

⁽³⁸⁾ Cfr. il sito web del gruppo, disponibile all'indirizzo: http://www.baowugroup.com/about/board_of_directors (consultato il 7 settembre 2022).

⁽³⁹⁾ Cfr. il sito web del gruppo, disponibile all'indirizzo: <https://www.baosteel.com/about/manager> (consultato il 7 settembre 2022).

⁽⁴⁰⁾ Cfr.: www.goodfittings.cn/newsview.asp?id=21 (consultato il 7 settembre 2022).

⁽⁴¹⁾ Cfr.: <http://www.gghy.org/> (consultato il 24 novembre 2022).

⁽⁴²⁾ Cfr.: <http://www.gghy.org/members/shownews.php?id=11744&lang=cn> (consultato il 24 novembre 2022).

⁽⁴³⁾ Cfr.: <http://www.gghy.org/newlist/shownews.php?id=12987&lang=cn> (consultato il 24 novembre 2022).

- (75) L'industria dell'acciaio continua ad essere considerata un settore chiave dal governo della RPC⁽⁴⁴⁾. Ciò trova conferma nei numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore siderurgico emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel Quattordicesimo piano quinquennale adottato a marzo 2021, il governo della RPC ha previsto per l'industria dell'acciaio interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale⁽⁴⁵⁾. Analogamente, il Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria delle materie prime, applicabile anche all'industria dell'acciaio, definisce il settore come il «*fondamento dell'economia reale*» e «*un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale*»; il Piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore dell'acciaio nel periodo 2021-2025, come ad esempio l'aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) o la trasformazione digitale⁽⁴⁶⁾. Il Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2019)⁽⁴⁷⁾ annovera inoltre il settore dell'acciaio tra le industrie incentivate. In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
- (76) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi comprovanti che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, nel settore degli accessori per tubi di cui al considerando 64, non inciderebbe sui fabbricanti del prodotto oggetto del riesame.
- (77) Il settore degli accessori per tubi è influenzato anche da distorsioni dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 64. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC)⁽⁴⁸⁾.
- (78) Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non risenta dell'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 64. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
- (79) La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di accessori per tubi acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.
- (80) Di conseguenza, non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno degli SSTPF ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base e inoltre tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

⁽⁴⁴⁾ Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e ss.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all'indirizzo: <https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/> (consultato il 7 settembre 2022).

⁽⁴⁶⁾ Cfr. in particolare le sezioni I e II del Piano.

⁽⁴⁷⁾ Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2019), approvato con decreto della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme della Repubblica popolare cinese n. 29 del 27 agosto 2019; disponibile all'indirizzo: <http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf> (consultato il 7 settembre 2022).

⁽⁴⁸⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.

- (81) Il governo della RPC non ha addotto elementi di prova né argomentazioni a dimostrazione del contrario. Il 9 marzo 2022, nelle comunicazioni concernenti l'apertura dell'inchiesta, Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno tuttavia presentato una serie parallela di osservazioni, sostenendo innanzitutto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con l'OMC e in secondo luogo che in ogni caso non esistono distorsioni significative nel settore dell'acciaio in Cina. Entrambe le parti hanno ribadito le loro opinioni nelle osservazioni del 7 luglio 2022, presentate in risposta alla nota sulle fonti.
- (82) Più nello specifico, per quanto concerne la prima argomentazione le parti hanno sostenuto che l'accordo antidumping dell'OMC («ADA») non riconosce il concetto di distorsioni significative nel suo articolo 2.2, il che consente di procedere al calcolo del valore normale solo in assenza di vendite effettuate nel corso delle normali operazioni commerciali o nel caso di una particolare situazione di mercato. Le parti hanno osservato che il concetto di distorsioni significative non rientra in nessuna di queste due categorie che consentono il calcolo del valore normale. Secondo le parti l'UE avrebbe quindi introdotto un concetto che non esiste nel diritto dell'OMC. A tale proposito, le parti hanno fatto riferimento alle riserve espresse anche da altri due membri dell'OMC, in particolare nel caso *UE — Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia)* (DS494). Le parti hanno pertanto ritenuto che l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sia incompatibile con l'OMC.
- (83) Per quanto concerne la seconda argomentazione, le parti hanno rilevato la presunta mancanza di elementi di prova in merito alle distorsioni significative. Secondo le parti, la relazione su cui si sono basati il richiedente e la Commissione non è obiettiva ed è superata. L'utilizzo della relazione come base per una conclusione sull'esistenza di distorsioni significative ha inoltre comportato, a loro parere, un ragionamento circolare. Le parti hanno inoltre rilevato che non tutte le società del settore sono di proprietà dello Stato e che anche quelle controllate dal governo in qualche modo operano ancora nel libero mercato. A tale proposito, le parti hanno fatto riferimento all'articolo 6 della legge della RPC sui beni di proprietà dello Stato nelle imprese («legge cinese sulle imprese di proprietà dello Stato»), che prevede una separazione tra governo e imprese. Le parti hanno inoltre contestato il fatto che diritto fallimentare e patrimoniale della Cina avrebbero attinenza con la presente inchiesta; rispetto al Tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie, le parti hanno invece affermato che si tratta solo di un orientamento privo di carattere vincolante.
- (84) La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Per quanto concerne la prima argomentazione, la Commissione ha osservato che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono pienamente coerenti con gli obblighi dell'Unione europea nell'ambito dell'OMC. Il fatto che il concetto di «distorsioni significative» in quanto tale non sia utilizzato esplicitamente nell'accordo antidumping dell'OMC non ne limita l'uso da parte dell'Unione. L'esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati al calcolo del valore normale. In tali circostanze, l'articolo 2, paragrafo 6 bis, prevede che i costi di produzione e di vendita siano costruiti sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, tra cui quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. Per quanto riguarda la controversia DS 494, la Commissione ha rammentato che sia l'UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell'OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell'OMC, non essendo state avallate dall'organo di conciliazione mediante una decisione dei suoi membri. In ogni caso, nella relazione del panel relativa a tale controversia si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall'ambito della controversia stessa.
- (85) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha osservato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali, studi accademici e articoli di studiosi, nonché altre fonti affidabili indipendenti. È stata resa pubblica dal dicembre 2017, cosicché qualsiasi parte interessata avesse un'ampia opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa. Né il governo della RPC né altre parti hanno presentato argomentazioni o elementi di prova atti a confutare le fonti incluse nella relazione. La Commissione inoltre ha rilevato in particolare che i principali documenti strategici ed elementi di prova contenuti nella relazione, tra cui i piani quinquennali pertinenti e la legislazione applicabile al prodotto oggetto del riesame, successivamente sostituiti dai corrispondenti documenti del Quattordicesimo ciclo di pianificazione, erano pertinenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (86) Per quanto concerne l'affermazione secondo cui le società cinesi, di proprietà dello Stato e private, operano nel libero mercato, la Commissione ha espresso disaccordo. La Commissione ha osservato che la situazione di fatto e le caratteristiche del sistema cinese descritti nell'analisi di cui ai considerando 63 e 64 e da 70 a 81, in combinazione con gli elementi di prova addotti dal richiedente, dimostrano l'esistenza di distorsioni significative in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia, a prescindere dalla proprietà delle società interessate. Il riferimento all'articolo 6 della

legge cinese sulle imprese di proprietà dello Stato ⁽⁴⁹⁾ a sostegno dell'argomentazione delle parti è pertanto fuori luogo. Basti dire che, invece della separazione tra governo e imprese, l'articolo 7 della costituzione della RPC ⁽⁵⁰⁾ stabilisce che *«l'economia di Stato, segnatamente l'economia socialista di proprietà dell'intero popolo, è la forza trainante dell'economia nazionale. Lo Stato garantisce il consolidamento e la crescita dell'economia di Stato»*, mentre l'articolo 7 della legge cinese sulle imprese di proprietà dello Stato incarica quest'ultimo di *«prendere misure per promuovere l'accentramento del capitale di proprietà dello Stato nelle industrie importanti e nei settori cruciali che sono rilevanti per la vitalità economica nazionale e la sicurezza dello Stato, ottimizzare la configurazione e la struttura dell'economia di Stato, promuovere la riforma e lo sviluppo delle imprese di proprietà dello Stato, migliorare la qualità generale dell'economia di Stato e rafforzare il controllo e l'influenza»*. Insieme all'articolo 36 della legge cinese sulle imprese di proprietà dello Stato, secondo il quale *«gli investimenti di un'impresa partecipata dallo Stato sono conformi alle politiche industriali nazionali»* queste e altre ⁽⁵¹⁾ disposizioni creano di fatto un ambiente giuridico nel quale la separazione tra governo e imprese è praticamente impossibile. Alla Commissione inoltre non è chiaro per quale motivo il diritto fallimentare e patrimoniale, che sono universalmente applicabili e ai quali sono pertanto soggette anche le parti, non sarebbero connessi alla presente inchiesta. La Commissione non è neppure d'accordo sul fatto che il Tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie rappresenterebbe semplicemente un orientamento non vincolante. Al contrario, gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione in Cina sono di carattere vincolante e le autorità a ciascun livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani al corrispondente livello amministrativo inferiore, destinando così le risorse ai settori designati come strategici o comunque politicamente rilevanti dal governo, invece di assegnarle in linea con le forze del mercato ⁽⁵²⁾.

- (87) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione in appresso.
- (88) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Zhejiang India e la CCCMC hanno ribadito le loro osservazioni precedenti, affermando che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è in contrasto con l'accordo antidumping dell'OMC, non esistono distorsioni significative nel settore degli SSTPF, la relazione per paese della Commissione relativa alla Cina è superata e i documenti strategici cinesi non hanno effetti vincolanti sul mercato.
- (89) Come affermato al considerando 62, la Commissione ha concluso che l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era giustificata alla luce degli elementi di prova a disposizione della Commissione. La Commissione ha ritenuto inoltre che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base siano coerenti con gli obblighi dell'Unione europea nell'ambito dell'OMC. La Commissione è del parere che, in linea con i chiarimenti dell'organo d'appello nella controversia DS473 UE-Biodiesel (Argentina), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell'OMC, come ad esempio l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati, se tali adeguamenti sono necessari e giustificati.
- (90) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la relazione per paese è superata, l'argomento è trattato in modo esauriente al considerando 85. La Commissione ha rilevato inoltre che le sue conclusioni in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sono fondate sull'intera serie di elementi di prova disponibili, di cui la relazione è solo una componente. A tale proposito, la Commissione si riferisce in particolare ai considerando da 70 a 75, che descrivono ulteriori elementi di prova pertinenti nella presente inchiesta.

⁽⁴⁹⁾ Disponibile all'indirizzo: <http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=7195&CGid> (consultato il 23 novembre 2022).

⁽⁵⁰⁾ Disponibile all'indirizzo: www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm (consultato il 23 novembre 2022).

⁽⁵¹⁾ Cfr. ad esempio l'articolo 14 del regolamento provvisorio sulla supervisione e la gestione dei beni di proprietà dello Stato delle imprese, disponibile all'indirizzo: <http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=02b98fb0efda657abdfb&lib=law> (consultato il 23 novembre 2022).

⁽⁵²⁾ Relazione — capitolo 4, pagg. 41 e 42, 83.

- (91) L'esistenza delle distorsioni significative che determinano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è collegata all'esistenza di informazioni settoriali specifiche o relative a un mercato specifico che comprende il prodotto oggetto del riesame. A tale riguardo, come evidenziato ai considerando da 63 a 66 e da 77 a 80, la Commissione ha stabilito nella presente inchiesta l'esistenza di distorsioni significative nell'industria degli SSTPF e nei settori dei relativi fattori produttivi. L'uso dei costi sul mercato interno nel calcolo del valore normale è consentito dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base solo se nel corso dell'inchiesta è stato accertato che essi sono esenti da distorsioni. A tale riguardo non vi erano tuttavia elementi di prova positivi circa l'assenza di distorsioni nei fattori produttivi dei singoli produttori esportatori.
- (92) Prima di tutto, i piani quinquennali pubblicati dal governo della RPC non sono meri documenti di orientamento generale, bensì hanno carattere legalmente vincolante. A tale riguardo la Commissione ha fatto riferimento all'analisi dettagliata dei piani nel capitolo 4 della relazione, la cui sezione 4.3.1 è specificamente dedicata al carattere vincolante dei piani. Il Quattordicesimo piano quinquennale ricorda esplicitamente a tutte le autorità di attuare con diligenza i piani: «Rafforzeremo i sistemi di gestione della pianificazione, quali i cataloghi e gli elenchi, la compilazione e l'archiviazione, l'allineamento e il coordinamento, elaboreremo elenchi e cataloghi quali i piani speciali a livello nazionale del Quattordicesimo piano quinquennale, promuoveremo l'archiviazione dei piani sulla base della piattaforma informatica di gestione integrata della pianificazione nazionale, riunendo diversi piani nell'ambito di una gestione unificata. Saranno istituiti e migliorati meccanismi di allineamento e coordinamento della pianificazione, per allineare al presente Piano, prima dell'approvazione, i piani adottati dal comitato centrale del PCC e dal consiglio di Stato, nonché i piani di sviluppo provinciali, garantendo che la pianificazione spaziale a livello nazionale, la pianificazione speciale, la pianificazione regionale e altri livelli di pianificazione siano coordinati con il presente Piano in termini di obiettivi principali, indirizzi di sviluppo, configurazione generale, politiche e progetti rilevanti, nonché prevenzione e controllo dei rischi»⁽⁵³⁾. Il Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria delle materie prime stabilisce inoltre che «tutte le località necessitano di migliorarsi con il presente Piano, integrando i suoi contenuti e progetti principali nelle loro attività primarie a livello locale», mentre «l'acciaio e altri settori chiave formulano pareri specifici sull'attuazione in base agli obiettivi e ai compiti indicati nel piano»⁽⁵⁴⁾.
- (93) Sulla base degli elementi di prova di cui ai considerando da 89 a 92, la Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni rilevate al considerando 88.

3.1.2.2.2. Paese rappresentativo

- (94) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
- un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale⁽⁵⁵⁾;
 - la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese⁽⁵⁶⁾;
 - la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
 - qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
- (95) Come spiegato al considerando 54, la Commissione ha emesso una nota sulle fonti, che descrive i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti, e ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

⁽⁵³⁾ Cfr. articolo LXIV, sezione 2, del Quattordicesimo piano quinquennale.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. sezione VIII del Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria delle materie prime.

⁽⁵⁵⁾ Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>

⁽⁵⁶⁾ In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

- (96) Nella nota sulle fonti la Commissione ha illustrato che, data l'assenza di collaborazione, avrebbe dovuto basarsi sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. La scelta del paese rappresentativo si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazioni ritenute appropriate secondo i criteri pertinenti di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, tra cui GTA, «Doing Business» (Banca mondiale) ⁽⁵⁷⁾, ministero dell'Energia thailandese ⁽⁵⁸⁾, ente provinciale thailandese per gli impianti idrici ⁽⁵⁹⁾ e Ufficio statistico nazionale della Thailandia ⁽⁶⁰⁾.
- (97) Per quanto riguarda il livello di sviluppo economico, nella domanda di riesame in previsione della scadenza il richiedente ha esaminato quattro paesi quali potenziali paesi rappresentativi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. I paesi esaminati erano: Thailandia, Indonesia, Malaysia e Turchia ⁽⁶¹⁾.
- (98) Per quanto riguarda la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, è risultato che tutti i quattro paesi dispongono di un'industria che esporta almeno 500 tonnellate all'anno di SSTPF ⁽⁶²⁾.
- (99) Per quanto riguarda la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo, nella sua domanda di riesame il richiedente ha individuato la Thailandia come paese appropriato tra i quattro paesi esaminati sulla base della disponibilità di dati pubblici pertinenti, quali statistiche ufficiali sulle importazioni, prezzi dell'energia e produttori noti con informazioni finanziarie pubblicamente disponibili. Il richiedente ha individuato quattro società produttrici di SSTPF in Thailandia ⁽⁶³⁾.
- (100) Come illustrato nella nota sulle fonti, due delle società erano in perdita nei due anni precedenti il periodo dell'inchiesta di riesame e pertanto non hanno potuto essere utilizzate per stabilire un congruo importo per i profitti a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Le altre due società individuate nella domanda, Thai Benkan Co. Ltd., e Thairungrueng Fitting & Value Co. Ltd., avevano dati prontamente disponibili per l'esercizio 2020, con profitti stimati all'1,2 % e un livello di SGAV al 32,6 %.
- (101) Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno affermato che la Thailandia non era un paese rappresentativo appropriato e che la Malaysia sarebbe una scelta più adeguata.
- (102) La Commissione osserva anzitutto che né Zhejiang Jndia né la CCCMC hanno argomentato che la Thailandia non sarebbe una scelta appropriata. Entrambe le parti hanno semplicemente affermato che la Malaysia sarebbe una scelta più adeguata. Né Zhejiang Jndia né la CCCMC tuttavia hanno indicato o suggerito fonti di informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per la Malaysia, con riferimento a molti dei fattori di produzione citati nella nota. L'argomentazione è pertanto priva di fondamento.
- (103) Inoltre, secondo Global Trade Alert ⁽⁶⁴⁾, negli USA sono in vigore da diversi anni dazi antidumping sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Malaysia. Il 3 marzo 2023 la Commissione ha esteso il dazio antidumping residuo applicato alla Cina anche ad alcuni produttori malesi che, secondo quanto riscontrato, hanno eluso le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame. Non si è potuto escludere che entrambi i fattori possano influire sull'adeguatezza della Malaysia come paese rappresentativo, ad esempio per quanto concerne le SGAV e i profitti delle società operanti sul mercato della Malaysia, il loro comportamento commerciale potenzialmente sleale in grandi mercati di esportazione come gli USA e/o l'Unione, e più in generale sul corretto funzionamento del mercato malese del prodotto oggetto del riesame e potenzialmente dei suoi fattori produttivi. La Commissione ha ritenuto che alla luce di questi elementi la Malaysia non sia un paese rappresentativo appropriato.
- (104) Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno osservato inoltre che la Commissione non aveva fornito indicazioni in merito ai volumi prodotti in Thailandia.

⁽⁵⁷⁾ <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/thailand/THA.pdf>

⁽⁵⁸⁾ <http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static>

⁽⁵⁹⁾ <https://en.pwa.co.th/contents/service/table-price>

⁽⁶⁰⁾ <http://www.nso.go.th/sites/2014en/Pages/Statistical%20Themes/Population-Society/Labour/Labour-Force.aspx>

⁽⁶¹⁾ Domanda di riesame in previsione della scadenza, sezione B.1.1.2, pag. 8.

⁽⁶²⁾ Ibidem.

⁽⁶³⁾ Domanda di riesame in previsione della scadenza, sezione B.1.1.3, pag. 15.

⁽⁶⁴⁾ https://www.globaltradealert.org/data_extraction

- (105) Come spiegato al considerando 98, la Commissione ha rilevato che le statistiche sulle esportazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza indicavano che la Thailandia (e gli altri tre potenziali paesi rappresentativi) esportava il prodotto oggetto del riesame in volumi significativi ⁽⁶⁵⁾. La Commissione ha osservato inoltre che le parti non hanno fornito elementi di prova dei volumi effettivamente prodotti in Thailandia, e tanto meno un confronto con i volumi prodotti in Malaysia o altri potenziali paesi rappresentativi. Tale argomentazione è stata pertanto ritenuta priva di fondamento e irrilevante.
- (106) Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno affermato altresì che il tasso di profitto in Thailandia era troppo basso per essere considerato congruo. In seguito a tale affermazione hanno osservato che la Malaysia sarebbe una scelta migliore e hanno individuato un produttore con dati finanziari pubblicamente disponibili che coincidevano con il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (107) Nel corso dell'inchiesta sono risultati disponibili dati più recenti relativi alle società redditizie in Thailandia. La Commissione ha pertanto rivisto i dati. Dai dati aggiornati per il 2021, il periodo dell'inchiesta di riesame nel caso di specie, in relazione alle due società thailandesi sono risultati, in media, profitti pari all'1,22 % e un livello di SGAV del 19,64 %.
- (108) Nella nota sulle fonti la Commissione ha riconosciuto che un profitto così ridotto non si poteva considerare congruo. In un riesame in previsione della scadenza tuttavia non è necessario stabilire l'esatto livello del dumping, poiché l'inchiesta deve accertare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping in caso di mancata proroga delle misure. La Commissione può quindi utilizzare un livello di profitto basso se il dumping è già stato stabilito su questa base. Questo vale anche per i più recenti dati rivisti delle società thailandesi. Come illustrato in seguito nella sezione 3.1.2.4, l'inchiesta ha stabilito il dumping sulla base dei dati finanziari della Thailandia. L'argomentazione è stata pertanto respinta. Inoltre il profitto della società malese suggerita dalle parti interessate è più elevato rispetto al profitto delle società thailandesi ⁽⁶⁶⁾. Accogliendo l'argomentazione e utilizzando i dati della società malese si otterrebbe quindi solo un aumento del valore normale, con livelli di dumping più elevati.
- (109) Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno affermato che il calcolo degli altri costi diretti, espressi in percentuale sulla base del costo di produzione dell'industria dell'Unione indicato nella domanda, non era congruo, poiché i processi di produzione in Thailandia e nell'Unione sono diversi.
- (110) Dato che Zhejiang Jndia e la CCCMC non hanno fornito elementi di prova riguardanti il processo di produzione in Thailandia, l'argomentazione è risultata priva di fondamento. A maggior ragione in quanto Zhejiang Jndia e i membri della CCCMC avrebbero potuto collaborare nell'inchiesta fornendo il rispettivo costo di produzione e il rispettivo consumo di fattori produttivi nella RPC, ai quali la Commissione avrebbe potuto applicare i valori di riferimento. Le due parti invece hanno scelto di non collaborare, benché Zhejiang Jndia fosse un produttore esportatore che ha esportato quantitativi significativi di SSTPF nell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame ⁽⁶⁷⁾.
- (111) La Commissione si è pertanto basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame. L'inchiesta iniziale ha stabilito che il prodotto in esame esportato dalla Cina e il prodotto simile fabbricato nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base. Non esistono elementi di prova del fatto che il processo produttivo del prodotto oggetto del riesame sia diverso nell'Unione, in Cina e nei paesi terzi rappresentativi appropriati.
- (112) Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno affermato che la Thailandia non è una scelta appropriata, poiché il prezzo medio delle importazioni in Thailandia di tubi senza saldature non è congruo. Secondo le parti interessate il prezzo è «inconsueto» a causa delle notevoli variazioni tra i prezzi medi delle importazioni in Thailandia da vari paesi fornitori. Le parti hanno sostenuto che il prezzo medio è eccessivamente elevato rispetto ai prezzi delle importazioni in altri paesi o blocchi di paesi produttori di SSTPF, come la Malaysia, l'India e l'Unione. Hanno inoltre sostenuto che il prezzo di riferimento è superiore ai prezzi praticati tra gli Stati membri dell'Unione, non solo per i fattori produttivi ma anche per il prodotto simile finito. Secondo le parti interessate, «la Commissione dovrebbe scoprire il motivo per cui i prezzi delle importazioni della Thailandia di tubi senza saldature da alcuni paesi sono anomali ed escluderli o adeguarli».

⁽⁶⁵⁾ Domanda di riesame in previsione della scadenza — allegati da 01 a 05.

⁽⁶⁶⁾ https://pantech-group.com/wp-content/uploads/Pantech_AR2022.pdf

⁽⁶⁷⁾ Zhejiang Jndia era uno dei produttori esportatori inclusi nel campione nell'inchiesta iniziale. Le sue importazioni individuali (identificate con il codice addizionale TARIC) sono pertanto disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. La società ha esportato quantitativi significativi nell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

- (113) La Commissione ha espresso disaccordo. La Thailandia è un paese rappresentativo appropriato per i motivi indicati ai considerando da 97 a 100. Le parti interessate non hanno dimostrato che i dati utilizzati dalla Commissione non si riferivano a «corrispondenti costi di produzione» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si sono limitate a sostenere che il prezzo è «anomalo», con riferimento ad altre fonti, senza fornire spiegazioni e incaricando la Commissione di individuare il motivo di tale presunta anomalia. Nel frattempo nessun produttore della RPC ha collaborato all'inchiesta e, come rilevato al considerando 34, i fattori di produzione hanno dovuto essere stabiliti sulla base dei dati disponibili in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Alla luce del volume delle importazioni in Thailandia dei fattori produttivi in questione e delle informazioni contenute nel fascicolo, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che i dati utilizzati siano falsati o che riguardassero fattori produttivi non corrispondenti ai costi nella RPC. Il semplice fatto che i prezzi variano tra le diverse fonti e che il prezzo medio sia elevato rispetto ad altre fonti non fa sì che tale prezzo debba considerarsi eccessivo. Sulla base di quanto precede, l'argomentazione è stata respinta in quanto priva di fondamento. Inoltre, sebbene Zhejiang India e la CCCMC non abbiano fornito alcuna base né indicazioni per un adeguamento o un'alternativa, la Commissione ha rilevato che anche utilizzando il prezzo minimo delle importazioni in Thailandia (32,81 CNY per chilogrammo, dall'Indonesia) si constatarebbe l'esistenza del dumping.
- (114) Zhejiang India e la CCCMC hanno anche affermato che le spese di nolo marittimo e assicurazione dovrebbero essere dedotte dal prezzo all'importazione.
- (115) La Commissione ha espresso disaccordo. Il prezzo all'importazione dei fattori produttivi nei paesi rappresentativi è utilizzato come indicatore di un prezzo esente da distorsioni sul mercato interno del paese rappresentativo, in linea con l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Tale prezzo è incluso nel GTA a livello CIF. Le eventuali spese di nolo marittimo e assicurazione non dovrebbero quindi essere dedotte, poiché in tal caso il prezzo non rappresenterebbe più un indicatore del prezzo dei fattori produttivi sul mercato interno. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (116) Alla luce di quanto precede e del suo potere discrezionale nella scelta del paese rappresentativo appropriato, la Commissione ha confermato la scelta della Thailandia come paese rappresentativo appropriato secondo i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (117) Avendo stabilito che la Thailandia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi di cui sopra, e in seguito all'analisi delle osservazioni presentate dalle parti interessate, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
- (118) Alla luce di quanto precede, la Thailandia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
- (119) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Zhejiang India e la CCCMC hanno ribadito le loro osservazioni secondo cui la Malaysia era un paese terzo rappresentativo più appropriato rispetto alla Thailandia. A queste affermazioni è stato risposto nella sezione 3.1.2.2.2. La Thailandia ha soddisfatto i criteri per la scelta del paese rappresentativo indicati all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Come affermato al considerando 107, la Commissione ha utilizzato i dati pubblicamente disponibili delle due società thailandesi per il periodo dell'inchiesta di riesame. Per quanto riguarda le osservazioni delle parti interessate sul prezzo all'importazione dei tubi senza saldature e la deduzione delle spese di nolo marittimo e assicurazione, la Commissione fa riferimento alla conclusioni di cui ai considerando 113 e 115.

3.1.2.2.3. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni e fonti utilizzate per stabilirli.

- (120) Considerate tutte le informazioni basate sulla domanda di riesame, e in seguito all'analisi delle osservazioni presentate dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi, le rispettive fonti e i valori esenti da distorsioni, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile

Fattore produttivo	Codice delle merci in Thailandia	Valore esente da distorsioni	Unità di misura	Fonte delle informazioni
Materie prime				
Tubi di acciaio inossidabile — saldati	7306 11	CNY 25,13	KG	GTA
Tubi di acciaio inossidabile — senza saldature	7304 11	CNY 114,74	KG	GTA
Tutti i tipi di tubi di acciaio inossidabile — saldati e senza saldature	7306 11 e 7304 11	CNY 68,58	KG	GTA
Tutte le altre materie prime — costi di imballaggio, servizi, materiali di consumo	N/D		Importo fisso (in % dei costi diretti)	Domanda di riesame
Lavoro (manodopera)				
Manodopera diretta		CNY 18,59	Ora	Ufficio statistico nazionale della Thailandia, Organizzazione internazionale del lavoro (ILO)
Energia/Servizi				
Energia elettrica		CNY 0,88	kWh	«Doing Business» (Banca mondiale)
Gas		CNY 2,35	M ³	Energia, politica e pianificazione, ministero dell'Energia
Acqua		CNY 5,80	M ³	Ente provinciale thailandese per gli impianti idrici
Sottoprodotti/Scarti				
Avanzi	7204 21	CNY 8,80	KG	GTA

3.1.2.2.3.1. Materie prime

(121) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, tranne la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC, elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶⁸⁾ Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

- (122) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 3.1.2.2 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo l'esclusione delle importazioni nel paese rappresentativo dalla RPC e dai paesi che non sono membri dell'OMC, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.
- (123) Come spiegato nella nota sulle fonti, la Commissione ha escluso un'anomalia statistica relativa alle importazioni in Thailandia dal Giappone alla sottovoce SA 7306 11 (tubi saldati) nel primo semestre del 2021. La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate a tale riguardo.
- (124) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento del produttore, la Commissione ha applicato il dazio all'importazione del paese rappresentativo, ai rispettivi livelli, a seconda del paese di origine del volume importato. La Commissione ha aggiunto il costo del trasporto interno in Thailandia sulla base della relazione «Doing Business» della Banca mondiale ⁽⁶⁹⁾.
- (125) La Commissione ha raggruppato le voci con un peso trascurabile nel costo di produzione, quali altre materie prime, costi di imballaggio, servizi e materiali di consumo, e le ha espresse in percentuale dei costi diretti.

3.1.2.2.3.2. Sottoprodotti

- (126) Secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame, nella produzione di SSTPF si ottiene un unico sottoprodotto, gli avanzi. Per stabilirne il prezzo esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto al prezzo medio all'importazione in Thailandia anche i dazi all'importazione e i costi di trasporto interno, applicando lo stesso metodo utilizzato per le materie prime.

3.1.2.2.3.3. Lavoro (manodopera)

- (127) Per calcolare il valore del lavoro, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili dell'Ufficio statistico nazionale («NSO») della Thailandia e dell'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»). L'NSO pubblica informazioni trimestrali dettagliate sui salari per settore, regione e area della Thailandia. La Commissione si è avvalsa anche delle statistiche disponibili più recenti (2020), dell'ILO ⁽⁷⁰⁾ per calcolare la media delle ore settimanali e mensili lavorate in Thailandia.

3.1.2.2.3.4. Energia/servizi

- (128) La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in kWh ⁽⁷¹⁾ pubblicati nello studio «Doing Business» della Banca mondiale del 2020, ossia gli ultimi dati disponibili.
- (129) Il prezzo del gas naturale applicato alle società (utilizzatori industriali) in Thailandia è pubblicato dall'unità Energia, politica e pianificazione del ministero dell'Energia ⁽⁷²⁾. La Commissione ha utilizzato i dati disponibili per il 2021, riguardanti il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (130) Il prezzo dell'acqua consumata per uso industriale in Thailandia è stato ottenuto dall'ente provinciale per gli impianti idrici ⁽⁷³⁾. Per le imprese il prezzo dell'acqua rientra in una fascia specifica a seconda del consumo mensile. Per calcolare il costo dell'acqua la Commissione ha scelto una cifra media all'interno della fascia.

3.1.2.2.3.5. Altri costi diretti

- (131) Gli altri costi diretti sono basati sulle informazioni concernenti l'industria dell'Unione, forniti nella domanda di riesame in previsione della scadenza (cfr. considerando 57 e da 109 a 111).

⁽⁶⁹⁾ <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/thailand/THA.pdf>

⁽⁷⁰⁾ https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer17/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A

⁽⁷¹⁾ <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/thailand/THA.pdf>

⁽⁷²⁾ www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static

⁽⁷³⁾ <https://en.pwa.co.th/contents/service/table-price>

3.1.2.2.4. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

- (132) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.
- (133) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori/produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro sulla base dei dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame in previsione della scadenza.
- (134) Per le SGAV e i profitti la Commissione ha utilizzato i dati finanziari di due produttori thailandesi per il periodo dell'inchiesta di riesame, come stabilito al considerando 107.

3.1.2.2.5. Calcolo del valore normale

- (135) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (136) Gli SSTPF possono essere ottenuti da tubi saldati o senza saldature. La Commissione ha stabilito un valore normale per gli accessori senza saldature utilizzando il valore di riferimento per i tubi senza saldature e un valore normale per gli accessori saldati utilizzando il valore di riferimento per i tubi saldati. La Commissione ha anche stabilito un valore normale per tutti gli accessori, utilizzando come valore di riferimento il prezzo medio all'importazione in Thailandia per i tubi saldati e senza saldature. Il metodo, spiegato nei considerando che seguono, è lo stesso in tutti e tre i casi, con l'unica differenza rappresentata dal valore esente da distorsioni del principale fattore produttivo.
- (137) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all'utilizzo di ciascun fattore necessario per la produzione di SSTPF.
- (138) Le voci con un peso trascurabile nel costo di produzione, quali altre materie prime, costi di imballaggio, servizi e materiali di consumo, sono state raggruppate ed espresse in percentuale dei costi diretti in base alle informazioni fornite nella domanda di riesame. Tale percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni, come indicato al considerando 137.
- (139) Altri costi diretti sono stati stabiliti sulla stessa base. La relativa percentuale sul totale dei costi diretti in base alle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza è stata applicata ai costi diretti esenti da distorsioni.
- (140) La Commissione ha quindi aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:
- spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 29,1 % dei costi diretti di produzione, secondo le informazioni fornite nella domanda (cfr. considerando 133),
 - SGAV e profitti, che ammontavano al 19,64 % e all'1,22 % (cfr. considerando 107).
- (141) Dal valore normale calcolato come illustrato ai considerando da 137 a 140 è stato detratto il valore esente da distorsioni del sottoprodotto.
- (142) Su tale base, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.1.2.3. Prezzo all'esportazione

- (143) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, il prezzo all'esportazione per tutte le importazioni di SSTPF è stato determinato sulla base dei dati CIF di Eurostat, adeguati a livello franco fabbrica detraendo i costi di nolo marittimo e assicurazione e i costi del trasporto interno. Il costo medio di nolo marittimo e assicurazione dalla Cina è basato sulla domanda di riesame ⁽⁷⁴⁾. Il costo del trasporto interno in Cina è basato sulla relazione per paese relativa alla Cina in «Doing Business» ⁽⁷⁵⁾.
- (144) Data la mancanza di collaborazione, la Commissione non dispone di informazioni sul mix di prodotti e le cifre di Eurostat comprendono tutti gli SSTPF senza distinzioni tra i tipi. La Commissione ha pertanto utilizzato anche i prezzi all'esportazione per accessori senza saldature e saldati forniti nella domanda, adeguati a livello franco fabbrica sulla stessa base del prezzo CIF di Eurostat.

3.1.2.4. Confronto e margini di dumping

- (145) La Commissione ha confrontato il prezzo medio all'esportazione di Eurostat a livello franco fabbrica, stabilito secondo le modalità di cui sopra, con il valore normale per tutti gli accessori. Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era superiore al 100 %.
- (146) La Commissione ha confrontato anche i prezzi all'esportazione degli accessori senza saldature e saldati, basati sulla domanda di riesame e adeguati a livello franco fabbrica, con i valori normali per gli accessori senza saldature e saldati. Su tale base, i margini di dumping espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 63,3 % per gli accessori saldati e a oltre 100 % per gli accessori senza saldature. Si tratta di un calcolo prudenziale, poiché la Commissione ha utilizzato i prezzi all'esportazione più elevati indicati nella domanda di riesame.
- (147) La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.1.3. *Rischio della persistenza del dumping*

- (148) Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

3.1.3.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

- (149) In assenza di collaborazione, la Commissione ha stabilito la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza ⁽⁷⁶⁾, che stimavano la produzione a 119 000 tonnellate annue e la capacità produttiva ad almeno 170 000 tonnellate annue. La capacità inutilizzata nella RPC è pertanto stimata a 51 000 tonnellate. Questa cifra è quasi quattro volte tanto il consumo totale dell'UE durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (150) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di una significativa capacità inutilizzata che, in caso di scadenza delle misure, potrebbero utilizzare per produrre SSTPF da esportare nell'Unione, con il forte rischio di un aumento delle esportazioni a prezzo di dumping.

3.1.3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (151) Al fine di determinare l'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione innanzitutto ha confrontato i prezzi delle esportazioni cinesi nell'Unione con i prezzi delle esportazioni verso i mercati di paesi terzi.

⁽⁷⁴⁾ Domanda di riesame in previsione della scadenza, allegato C-DM-02CN.

⁽⁷⁵⁾ <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf>

⁽⁷⁶⁾ Domanda di riesame in previsione della scadenza, sezione C.4.1, pag. 41, e allegato consultabile — D-08.

- (152) In assenza di collaborazione, la Commissione si è avvalsa delle statistiche GTA ⁽⁷⁷⁾ per le esportazioni cinesi della sottovoce SA 7307 23 (accessori di acciaio inossidabile da saldare testa a testa) a livello FOB per confrontare i prezzi delle esportazioni cinesi nell'Unione con quelli praticati ai mercati terzi, nonché con il prezzo di vendita medio dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. Il prezzo medio delle esportazioni cinesi nell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame superava del 12 % i prezzi praticati ad altri mercati di paesi terzi. Aggiungendo il costo medio di nolo marittimo e assicurazione dalla Cina verso l'Unione sulla base della domanda di riesame ⁽⁷⁸⁾ per adeguarlo al livello CIF franco frontiera dell'Unione, il prezzo medio delle esportazioni cinesi nei mercati di altri paesi terzi nel periodo dell'inchiesta di riesame è risultato inferiore del 15,9 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. In assenza di dazi, gli esportatori cinesi potrebbero quindi esportare verso l'Unione a prezzi superiori rispetto a quelli praticati ai mercati di altri paesi terzi, ma comunque inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, con un forte rischio di un aumento delle esportazioni a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
- (153) Il mercato dell'Unione, con un consumo totale di 12 819 tonnellate, è interessante anche alla luce delle sue dimensioni.
- (154) Malgrado le misure antidumping in vigore, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni dalla Cina detenevano ancora una quota di mercato del 5,6 % (cfr. considerando 48), a dimostrazione del fatto che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori esportatori cinesi. Inoltre, come spiegato al considerando 6, la Commissione ha riscontrato che le misure sono oggetto di elusione mediante operazioni di assemblaggio in Malaysia. Le pratiche di elusione dimostrano l'interesse dei produttori esportatori cinesi ad accedere al mercato dell'Unione senza restrizioni e quindi l'attrattiva del mercato dell'Unione per le esportazioni cinesi.

3.1.3.3. Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping

- (155) Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame come stabilito al considerando 147 e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, come illustrato ai considerando da 149 a 154, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping.

3.2. Taiwan

3.2.1. Osservazioni preliminari

- (156) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame da Taiwan sono continuate, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015). Secondo le statistiche di Comext (Eurostat), nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di SSTPF da Taiwan ammontavano a 203 tonnellate, rispetto a 1 102 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Le importazioni di SSTPF da Taiwan rappresentavano circa l'1,6 % del mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, rispetto a una quota di mercato del 7,8 % durante il periodo dell'inchiesta iniziale.
- (157) Solo una società di Taiwan (Ta Chen ⁽⁷⁹⁾) ha collaborato al riesame, fornendo una risposta completa al questionario antidumping. Le vendite di Ta Chen rappresentavano il 91 % delle importazioni di SSTPF da Taiwan nell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.2. Persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.2.1. Valore normale

- (158) Data la mancanza di vendite interne del prodotto oggetto del riesame, il valore normale per Ta Chen è stato costruito secondo l'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, aggiungendo al costo di produzione dei tipi di prodotto pertinenti un congruo importo di SGAV e profitti.

⁽⁷⁷⁾ <https://connect.ihsmarkit.com/home>

⁽⁷⁸⁾ Domanda di riesame in previsione della scadenza, allegato C-DM-02CN.

⁽⁷⁹⁾ Nell'inchiesta iniziale hanno collaborato due società taiwanesi, Ta Chen e King Lai. Quest'ultima non rientra nelle presente inchiesta, avendo ricevuto un margine di dumping individuale dello 0 %. Secondo i dati sulle importazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, contenente informazioni al livello dei singoli produttori, nel periodo in esame non sono state effettuate importazioni da King Lai.

- (159) L'importo di SGAV e profitti è stato determinato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, con riferimento alle vendite sul mercato interno della società di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.
- (160) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Ta Chen ha affermato che le percentuali delle SGAV e dei profitti utilizzate nel calcolo del valore normale, basate sulle vendite sul mercato interno della società di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, non sono rappresentative. La società ha sostenuto che tali vendite non erano rappresentative in termini di volume, riguardavano prodotti molto diversi dal prodotto oggetto del riesame e comprendevano le vendite di avanzi. La società ha affermato che nel calcolo del valore normale dovrebbe essere utilizzato l'importo delle SGAV e dei profitti del prodotto oggetto del riesame nelle esportazioni verso paesi terzi.
- (161) Va notato che l'unica base giuridica che consentirebbe alla Commissione di utilizzare l'importo delle SGAV e dei profitti delle vendite all'esportazione nel calcolo del valore normale sarebbe l'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Tale articolo richiede tuttavia il confronto del profitto utilizzato con il valore di riferimento del profitto «*normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale*». A causa della mancanza di collaborazione di altri produttori taiwanesi, la Commissione non ha raccolto dati affidabili a tale proposito, soprattutto in considerazione del fatto che Ta Chen aveva raccolto dati sufficienti per calcolare il valore normale sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base.
- (162) È anche opportuno sottolineare che il fatturato sul mercato interno utilizzato come base per il calcolo era rappresentativo in termini di volume (oltre il 25 % del fatturato complessivo della società da vendite indipendenti), riguardava principalmente prodotti di acciaio inossidabile e le vendite di avanzi rappresentavano solo una piccola parte di tale fatturato ⁽⁸⁰⁾. Infine, il fatto di accogliere l'argomentazione non avrebbe alcun impatto sulle risultanze in merito alla persistenza del dumping.
- (163) L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.2.2. Prezzo all'esportazione

- (164) Il produttore esportatore che ha collaborato ha effettuato vendite all'esportazione nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti situati nell'Unione.
- (165) Il prezzo all'esportazione è stato pertanto determinato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto oggetto del riesame venduto per l'esportazione dal paese esportatore, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento base.

3.2.2.3. Confronto e margine di dumping

- (166) Il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica.
- (167) Allo scopo di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (168) Su tale base sono stati effettuati adeguamenti per spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, costi di movimentazione e di carico e costi accessori, spese di imballaggio e di credito, sconti e commissioni che, secondo quanto dimostrato, incidono sulla comparabilità dei prezzi. Gli adeguamenti complessivi si sono basati sui valori reali indicati da Ta Chen e verificati in loco. Le cifre sono quelle indicate dalla società per le voci di costo pertinenti e sono state rese note nel documento specifico di divulgazione delle informazioni.
- (169) Si rileva che, nell'effettuare il calcolo, la Commissione ha respinto un adeguamento richiesto da Ta Chen per tenere conto della conversione valutaria. La società ha chiesto alla Commissione di utilizzare il tasso di cambio del giorno di pagamento anziché il tasso di cambio alla data di fatturazione. Il regolamento di base stabilisce che, di norma, per stabilire il tasso di cambio si utilizza la data di fatturazione, ma che in circostanze straordinarie è possibile utilizzare una data anteriore (ad esempio la data del contratto). Il regolamento di base non offre però alcuna base giuridica che giustifichi il ricorso a una data successiva a quella di fatturazione.

⁽⁸⁰⁾ E-mail esplicativa della società, del 2 novembre 2022, e informazioni raccolte durante la verifica in loco.

(170) Come previsto dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di SSTPF è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame.

(171) Su tale base la media ponderata dei margini di dumping, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è risultata pari al 39,67 %.

3.2.3. *Rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure*

(172) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: l'esistenza di esportazioni oggetto di dumping verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata a Taiwan e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

3.2.3.1. *Esportazioni verso paesi terzi*

(173) La Commissione ha calcolato i margini di dumping per quanto riguarda le vendite di Ta Chen nei tre principali mercati terzi di esportazione della società, ossia Australia, Canada e Stati Uniti.

a) *Valore normale*

(174) Il valore normale è stato costruito come spiegato ai considerando 158 e 159.

b) *Prezzo all'esportazione*

(175) Il produttore esportatore che ha collaborato ha effettuato vendite all'esportazione in Australia e Canada direttamente ad acquirenti indipendenti in tali paesi. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto determinato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto oggetto del riesame venduto per l'esportazione dal paese esportatore, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento base.

(176) Poiché le vendite all'esportazione negli Stati Uniti sono state effettuate tramite un importatore collegato, il prezzo all'esportazione ai fini di questo calcolo è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

c) *Confronto e margine di dumping*

(177) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e i prezzi medi all'esportazione verso paesi terzi a livello franco fabbrica.

(178) Allo scopo di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(179) Su tale base sono stati effettuati adeguamenti per spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, costi di movimentazione e di carico e costi accessori, spese di imballaggio e di credito, sconti e commissioni che, secondo quanto dimostrato, incidono sulla comparabilità dei prezzi.

(180) Per quanto riguarda le vendite negli Stati Uniti sono stati effettuati ulteriori adeguamenti per tenere conto dei costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti maturati.

(181) Come previsto dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di SSTPF è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame.

(182) Su tale base, le vendite di Ta Chen nei suoi principali mercati di paesi terzi sono risultate oggetto di dumping.

3.2.3.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzata a Taiwan

- (183) Data la limitata collaborazione dei produttori esportatori taiwanesi in merito alla produzione e alla capacità di Taiwan, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata a Taiwan sono state stabilite sulla base dei dati disponibili e, in particolare, delle informazioni fornite dal richiedente e dall'unico produttore taiwanese che ha collaborato.
- (184) Secondo queste informazioni, i produttori di SSTPF a Taiwan sono almeno nove, con una capacità produttiva totale di oltre 22 000 tonnellate e una capacità inutilizzata stimata di 13 000 tonnellate, superiore all'intero consumo dell'Unione ⁽⁸¹⁾.

3.2.3.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (185) Dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore di Taiwan ha esportato verso i suoi principali mercati terzi a prezzi inferiori del 25-45 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. Tali prezzi sono inferiori anche rispetto ai prezzi applicati dal produttore esportatore di Taiwan per le esportazioni nell'Unione. Tenuto conto di questo livello di prezzo, per gli esportatori le esportazioni verso l'Unione sono potenzialmente molto più attraenti rispetto alle esportazioni verso tutti gli altri paesi.
- (186) Il mercato dell'Unione, con un consumo totale di 12 819 tonnellate, è interessante anche alla luce delle sue dimensioni.

3.2.3.4. Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping

- (187) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni da Taiwan hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame. I volumi delle importazioni erano molto inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, ma comunque sufficienti per fornire un'indicazione equa del futuro comportamento dei prezzi in caso di scadenza delle misure.
- (188) Da un'analisi delle esportazioni verso paesi terzi inoltre è emerso che anche nei mercati dei paesi terzi si sono verificate pratiche di dumping.
- (189) La capacità inutilizzata a Taiwan è molto significativa e supera il consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (190) Infine, data l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi, come dimostrato sopra, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni e la capacità inutilizzata di Taiwan siano (re) indirizzate verso l'Unione.
- (191) La Commissione ha pertanto concluso che esisteva il rischio della persistenza del dumping in caso di mancata proroga delle misure.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (192) Sulla base delle informazioni disponibili nella domanda, il prodotto simile era fabbricato da 14 produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (193) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata quantificata in 9 867 tonnellate. La cifra è stata calcolata sulla base delle risposte al questionario fornite dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e della risposta al questionario sui macroindicatori fornita dal richiedente.
- (194) Come indicato ai considerando da 28 a 31, per determinare l'eventuale persistenza del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento. I produttori dell'Unione selezionati nel campione rappresentavano il [44 %-50 %] circa della produzione totale stimata dell'Unione del prodotto simile.
- (195) Poiché due dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione sono collegati, tutti i dati concernenti i microindicatori hanno dovuto essere indicizzati per tutelare la riservatezza a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

⁽⁸¹⁾ Domanda di riesame in previsione della scadenza, sezione C.4.2.

4.2. Consumo dell'Unione

- (196) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione basandosi: a) sui dati del richiedente concernenti le vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione, parzialmente sottoposti a controllo incrociato con i volumi di vendita indicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione; e b) sulle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta da tutti i paesi terzi come indicate nella banca dati Comext (Eurostat).
- (197) Su tale base, il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (tonnellate)

	2018	2019	2020	PIR
Consumo totale dell'Unione	11 323	12 165	11 283	12 819
Indice (2018 = 100)	100	107	100	113

Fonte: Eurostat, richiedente.

- (198) Dal riesame è emerso che nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 13 %. Il consumo dell'Unione ha risentito negativamente della pandemia di COVID-19 nel 2020, ma ha evidenziato una forte ripresa durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.3. Importazioni dai paesi interessati

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

- (199) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dai paesi interessati sulla base delle statistiche Eurostat, come debitamente spiegato al considerando 185. Le quote di mercato sono state stabilite confrontando le importazioni con il consumo dell'Unione indicato nella tabella 2.
- (200) Le importazioni dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2018	2019	2020	PIR
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)	523	693	708	719
Indice (2018 = 100)	100	133	135	138
Quota di mercato delle importazioni dalla RPC	4,6 %	5,7 %	6,3 %	5,6 %
Indice (2018 = 100)	100	123	136	121
Volume delle importazioni da Taiwan (in tonnellate)	240	337	330	203
Indice (2018 = 100)	100	140	137	84
Quota di mercato delle importazioni da Taiwan	2,1 %	2,8 %	2,9 %	1,6 %
Indice (2018 = 100)	100	131	138	75
Volume delle importazioni dai paesi interessati (in tonnellate)	763	1 030	1 038	922
Indice (2018 = 100)	100	135	136	121

Quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati (in %)	6,7 %	8,5 %	9,2 %	7,2 %
Indice (2018 = 100)	100	126	136	107

Fonte: Eurostat.

- (201) Il volume delle importazioni da Taiwan non comprende le importazioni da King Lai, la società con un margine di dumping dello 0 % (cfr. nota 79).
- (202) Il volume delle importazioni dai paesi interessati si è mantenuto stabile durante il periodo in esame, con volumi attorno alle 1 000 tonnellate nel 2020 e nel periodo dell'inchiesta di riesame. Le importazioni dalla RPC tuttavia sono aumentate in termini di volume e di quota di mercato, mentre le importazioni da Taiwan sono diminuite.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

4.3.2.1. Prezzi

- (203) La Commissione ha stabilito i prezzi medi delle importazioni sulla base delle statistiche Eurostat e della risposta al questionario verificata dell'unico produttore esportatore di Taiwan che ha collaborato, le cui esportazioni nell'Unione costituiscono la stragrande maggioranza delle importazioni da Taiwan nel periodo in esame. Per motivi di riservatezza, i valori delle importazioni da Taiwan e le cifre cumulative per i paesi interessati sono indicati in intervalli di valori.
- (204) La media ponderata dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione (in EUR/tonnellata)

	2018	2019	2020	PIR
RPC	6 707	7 830	7 271	7 557
Indice (2018 = 100)	100	117	108	113
Taiwan	[6 300-6 900]	[6 300-6 900]	[5 700-6 300]	[6 900-7 900]
Indice (2018 = 100)	100	100	91	111
Paesi interessati	[6 300-6 900]	[6 900-7 900]	[6 300-6 900]	[6 900-7 900]
Indice (2018 = 100)	100	112	103	114

Fonte: Eurostat, risposta al questionario di Ta Chen.

- (205) I prezzi dei paesi interessati sono aumentati del 14 % durante il periodo in esame, rispecchiando un livello di prezzo complessivamente più elevato in particolare durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.3.2.2. Undercutting dei prezzi

- (206) I produttori cinesi non hanno collaborato, mentre un produttore esportatore taiwanese ha collaborato.

4.3.3. RPC

- (207) Data la mancanza di collaborazione dei produttori esportatori della RPC, la Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi confrontando a) la media statistica ponderata dei prezzi delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come spiegato al considerando 136, stabilita su base CIF, con opportuni adeguamenti per tenere conto dell'aliquota convenzionale dei dazi doganali, del dazio antidumping e dei costi successivi all'importazione; e b) la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai tre produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a un livello franco fabbrica.

- (208) Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato rilevato alcun undercutting.
- (209) In linea con l'approccio per i calcoli del dumping spiegato al considerando 137, in alternativa alla media statistica ponderata dei prezzi delle importazioni, che non distingue tra accessori senza saldature e saldati, la Commissione ha utilizzato anche i prezzi all'esportazione per accessori senza saldature e saldati, a gomito, indicati nella domanda, adeguati al livello CIF franco frontiera dell'UE, con opportuni adeguamenti per tenere conto dell'aliquota convenzionale dei dazi doganali, del dazio antidumping e dei costi successivi all'importazione, per effettuare calcoli complementari dell'undercutting operando una distinzione tra i due gruppi di prodotti. Utilizzando tali prezzi e confrontandoli con il prezzo medio di prodotti di qualità e forma corrispondente fabbricati dall'industria dell'Unione, non si è evidenziato alcun undercutting dei prezzi dell'industria dell'Unione da parte delle importazioni cinesi.
- (210) La Commissione ha calcolato l'undercutting anche in assenza di dazi antidumping. I margini di undercutting senza applicazione dei dazi antidumping ammontavano rispettivamente al 17,7 % e al 16,4 %.

4.3.4. Taiwan

- (211) Come indicato al considerando 150, le importazioni del produttore esportatore che ha collaborato Ta Chen rappresentavano il 91 % delle importazioni da Taiwan del prodotto oggetto del riesame nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha quindi calcolato l'undercutting dei prezzi delle importazioni taiwanesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando: a) la media ponderata dei prezzi a livello CIF franco frontiera dell'Unione per tipo di prodotto delle importazioni da Ta Chen praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, con opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione, dei dazi all'importazione e di (eventuali) dazi antidumping; e b) la media ponderata dei prezzi di vendita degli stessi tipi di prodotti praticati dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nel mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica.
- (212) Il confronto dei prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso in base ai costi reali e dopo aver detratto sconti e riduzioni, come indicato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (213) Sulla base di quanto precede, è risultato che i prezzi delle importazioni da Taiwan erano inferiori di oltre il 60 % ai prezzi dell'industria dell'Unione.

4.4. Volumi e prezzi delle importazioni da paesi terzi

- (214) La Commissione ha stabilito i volumi e i prezzi delle importazioni da paesi terzi applicando lo stesso metodo utilizzato per la RPC e Taiwan (cfr. sezione 4.3.1).
- (215) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi

Paese		2018	2019	2020	PIR
Malaysia	Volume delle importazioni (in tonnellate)	1 120	1 414	1 290	1 626
	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	126	115	145
	Quota di mercato	9,9 %	11,6 %	11,4 %	12,7 %
	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	118	116	128
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	6 872	6 878	6 263	6 327

	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	100	91	92
Svizzera	Volume delle importazioni (in tonnellate)	1 737	2 040	1 459	1 113
	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	117	84	64
	Quota di mercato	15,3 %	16,8 %	12,9 %	8,7 %
	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	109	84	57
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	6 674	6 946	6 578	8 641
	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	104	99	129
Thailandia	Volume delle importazioni (in tonnellate)	184	202	92	82
	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	110	50	45
	Quota di mercato	1,6 %	1,7 %	0,8 %	0,6 %
	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	102	50	40
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	27 305	26 382	31 507	37 802
	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	97	115	138
Altri paesi terzi	Volume delle importazioni (in tonnellate)	129	313	139	289
	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	242	107	224
	Quota di mercato	1,1 %	2,6 %	1,2 %	2,3 %
	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	226	108	198
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	18 903	10 247	16 271	11 877
	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	54	86	63
Importazioni totali escludendo RPC e Taiwan	Volume delle importazioni (in tonnellate)	3 170	3 969	2 979	3 110
	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	125	94	98
	Quota di mercato	28,0 %	32,6 %	26,4 %	24,3 %
	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	117	94	87
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	8 438	8 172	7 659	8 503
	<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	97	91	101

Fonte: Eurostat.

(216) Tra i paesi terzi, la Malaysia e la Svizzera sono importanti fonti di importazioni. Le importazioni dalla Malaysia sono aumentate del 45 % durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 5, la Commissione sta effettuando un'inchiesta antielusione sulle importazioni dalla Malaysia.

(217) Le importazioni dalla Svizzera, anch'essa un'importante fonte di importazioni durante l'inchiesta iniziale, sono diminuite del 36 % nel periodo in esame.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (218) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (219) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nella risposta al questionario del richiedente, debitamente sottoposti a controllo incrociato con le informazioni contenute nella domanda di riesame e nelle risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione, e delle statistiche Eurostat. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (220) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (221) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
- (222) Per i motivi indicati al considerando 184, al fine di rispettare le informazioni commerciali riservate è stato necessario presentare le informazioni concernenti i produttori dell'Unione inclusi nel campione in intervalli di valori. Se venissero presentate le cifre esatte, ciascuno dei produttori dell'Unione potrebbe calcolare i dati di produzione dell'altro e vi sarebbe il rischio che altri operatori di mercato in possesso di dati di mercato siano in grado di fare altrettanto.

4.5.2. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (223) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2018	2019	2020	PIR
Volume di produzione (in tonnellate)	8 757	8 758	8 631	9 867
<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	100	99	113
Capacità produttiva (in tonnellate)	17 979	17 903	17 972	18 724
<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	100	100	104
Utilizzo degli impianti (in %)	48,7 %	48,9 %	48 %	52,7 %
<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	100	99	108

Fonte: richiedente.

- (224) La produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 13 % nel periodo in esame, con un andamento stabile dal 2018 al 2020 e un incremento durante il periodo dell'inchiesta di riesame dovuto all'aumento del consumo dell'Unione.
- (225) La capacità produttiva dell'Unione si è mantenuta stabile nel periodo in esame, tra 18 000 e 19 000 tonnellate.
- (226) Ne consegue che nel periodo in esame il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto modesto, attorno al 50 %. La Commissione ha rilevato un aumento di quattro punti percentuali nel periodo in esame, in linea con l'aumento osservato dei volumi di produzione.

4.5.3. *Volume delle vendite e quota di mercato*

- (227) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

	2018	2019	2020	PIR
Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione — acquirenti indipendenti	7 390	7 166	7 266	8 787
<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	97	98	119
Quota di mercato	65,3 %	58,9 %	64,4 %	68,5 %
<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	90	99	105

Fonte: Eurostat, richiedente.

- (228) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è aumentato del 19 %. L'aumento è stato accentuato in particolare durante il periodo dell'inchiesta di riesame, quando l'industria dell'Unione ha aumentato i volumi di vendita nell'Unione di 1 521 tonnellate, ossia del 20 %, rispetto al 2020.
- (229) Nel complesso l'industria dell'Unione ha mantenuto la propria quota di mercato dell'Unione. Un'improvvisa perdita di quota di mercato nel 2019 è stata recuperata l'anno successivo e durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione deteneva una quota di mercato del 68,5 %.

4.5.4. *Crescita*

- (230) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 13 %, mentre il volume delle vendite effettuate dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato del 19 %. L'industria dell'Unione ha pertanto registrato una crescita in termini di quota di mercato e in termini assoluti.

4.5.5. *Prezzi e fattori che incidono sui prezzi*

- (231) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione e il costo unitario di produzione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione

	2018	2019	2020	PIR
Media ponderata dei prezzi di vendita unitari nell'Unione (Indice 2018=100)	100	100	96	107
Costo unitario di produzione (Indice 2018 = 100)	100	110	100	108

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (232) I prezzi di vendita unitari sono rimasti stabili dall'inizio del periodo in esame fino al 2020. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, a causa dell'aumento del consumo, i prezzi sono aumentati del 7 % rispetto al livello del 2018. Questo aumento di prezzo tuttavia non ha rispecchiato pienamente l'aumento del costo di produzione nel periodo in esame, salito dell'8 % dal 2018 al periodo dell'inchiesta di riesame.

4.5.6. *Occupazione e produttività*

- (233) Nel periodo in esame occupazione, produttività e costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Occupazione e produttività

	2018	2019	2020	PIR
Numero di dipendenti	504	512	493	513
<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	102	98	102
Produttività del lavoro (in tonnellate/ dipendente)	17	17	18	19
<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	99	101	111
Costo medio del lavoro per dipendente (Indice 2018 = 100)	100	100	101	111

Fonte: richiedente, produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (234) Il numero di dipendenti e la produttività del lavoro si sono mantenuti stabili durante il periodo in esame. L'industria dell'Unione ha occupato circa 500 addetti nel periodo in esame, con una produzione per dipendente di circa 18 tonnellate.
- (235) Il costo medio del lavoro è aumentato verso la fine del periodo in esame, ma si è trattato di un aumento poco significativo, pari all'11 % nell'arco di quattro anni.

4.5.7. *Scorte*

- (236) Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2018	2019	2020	PIR
Scorte finali (in intervalli di valori)	[800-1 200]	[800-1 200]	[800-1 200]	[800-1 200]
<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	90	103	85
Scorte finali, in percentuale sulla produzione (in intervalli di valori)	[15 %-25 %]	[15 %-25 %]	[15 %-25 %]	[15 %-25 %]
<i>Indice (2018 = 100)</i>	100	91	102	78

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (237) Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha mantenuto le proprie scorte all'incirca allo stesso livello in termini assoluti.
- (238) Nel periodo dell'inchiesta di riesame, a causa dell'aumento della produzione, il livello delle scorte è diminuito in relazione alla produzione.

4.5.8. *Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale*

- (239) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2018	2019	2020	PIR
Redditività (Indice 2018 = 100)	100	60	53	97
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite — intervalli di valori)	[10 %-15 %]	[5 %-10 %]	[5 %-10 %]	[10 %-15 %]
Flusso di cassa (Indice 2018 = 100)	100	124	85	176
Investimenti (Indice 2018 = 100)	100	68	75	53
Utile sul capitale investito (Indice 2018 = 100)	100	59	56	110

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (240) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. La redditività dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame era vicina al livello del 2018, ma ha subito un calo notevole nel 2019 e 2020. Nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha registrato un buon livello di profitti, pari al 10 %-15 %.
- (241) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel periodo in esame l'andamento del flusso di cassa è stato positivo, con un aumento del 76 % del flusso di cassa generato dalle proprie attività durante il periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2018.
- (242) Nel periodo in esame il livello degli investimenti dell'industria dell'Unione ha registrato un andamento decrescente. Come riscontrato con riferimento all'utilizzo degli impianti, l'industria dell'Unione non ha una necessità immediata di investire in nuova capacità produttiva.
- (243) L'utile sul capitale investito, ossia il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha registrato un andamento analogo a quello della redditività.

4.5.9. *Capacità di ottenere capitale*

- (244) I produttori dell'Unione inclusi nel campione non hanno segnalato difficoltà nella capacità di ottenere capitale.

4.5.10. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (245) Come concluso ai considerando 148 e 180, rispettivamente per la RPC e per Taiwan, esistono chiari elementi di prova della persistenza del dumping da entrambi i paesi interessati. Inoltre la Commissione ha stabilito l'elusione delle misure antidumping da parte della Cina mediante il trasbordo attraverso la Malaysia ⁽⁸²⁾.
- (246) Gli indicatori di cui sopra dimostrano tuttavia che malgrado la persistenza del dumping, l'industria dell'Unione è riuscita a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.5.11. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (247) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione

	2018	2019	2020	PIR
Volume delle esportazioni (in tonnellate)	1 326	1 445	1 188	1 303
Indice (2018 = 100)	100	109	90	98
Prezzo medio (indice 2018 = 100)	100	101	100	103

Fonte: richiedente, produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (248) Il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione agli acquirenti indipendenti è diminuito durante il periodo in esame, in particolare nel 2020 a causa dello scoppio della pandemia di COVID 19. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione è tornato quasi al livello del 2018.
- (249) I prezzi medi delle esportazioni sono rimasti stabili nel periodo in esame. Nel mercato delle esportazioni, selettivo a causa dell'agguerrita concorrenza, l'industria dell'Unione è maggiormente concentrata sulla fascia alta del mercato.

4.5.12. Conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione

- (250) Le importazioni dai paesi interessati non sono state trascurabili durante il periodo in esame e continuano a presentare un ampio margine di undercutting dei prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione.
- (251) La maggior parte degli indicatori di pregiudizio, quali produzione, vendite, occupazione, redditività e flusso di cassa tuttavia ha registrato un andamento positivo e/o di livello soddisfacente. Dagli indicatori esaminati emerge pertanto che le misure antidumping hanno conseguito il risultato atteso di eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione.
- (252) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione si è ripresa dal precedente pregiudizio e non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

⁽⁸²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/453 della Commissione, del 2 marzo 2023, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 67 del 3.3.2023, pag. 19).

5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

- (253) Essendo giunta alla conclusione che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha valutato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, se vi fosse il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e da Taiwan in caso di scadenza delle misure.
- (254) A tale proposito, la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nei paesi interessati, l'attrattiva del mercato dell'Unione e il probabile impatto delle importazioni dai paesi interessati in caso di scadenza delle misure.
- (255) Come concluso ai considerando 142-143 e 172-173, le capacità inutilizzate della RPC e di Taiwan sono significative e nel complesso rappresentano il quintuplo del consumo annuale dell'Unione. Come concluso inoltre ai considerando da 144 a 147 e 174-175, il mercato dell'Unione è interessante per i produttori cinesi e taiwanesi alla luce dei suoi prezzi e delle sue dimensioni. Su tale base, esiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni nell'Unione.
- (256) La Commissione ha analizzato i probabili effetti di tale aumento delle importazioni esaminando i loro probabili livelli di prezzo in caso di scadenza delle misure. A tale proposito, la Commissione ha ritenuto che, per quanto riguarda la Cina, il livello dei prezzi delle importazioni senza dazio antidumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame fosse un'indicazione ragionevole, poiché le importazioni cinesi detenevano ancora una quota di mercato del 5,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Su tale base, e come spiegato al considerando 199, la Commissione ha calcolato un undercutting significativo dei prezzi dell'industria dell'Unione, fino al 17,7 % o al 16,4 % a seconda del metodo, in relazione alla RPC nel periodo dell'inchiesta di riesame se non fossero stati applicati dazi antidumping. Sono pertanto probabili livelli di undercutting dello stesso ordine di grandezza in assenza di misure.
- (257) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Zhejiang India e la CCCMC hanno affermato che il pregiudizio non si sarebbe reiterato a causa delle importazioni dalla Cina, poiché la quota di mercato delle importazioni cinesi nell'Unione era solo del 5,6 %, mentre l'industria dell'Unione deteneva una quota di mercato all'incirca del 70 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Zhejiang India ha indicato anche il calo delle importazioni dalla Cina tra il periodo dell'inchiesta iniziale (3 238 tonnellate) e il periodo dell'inchiesta di riesame (719 tonnellate).
- (258) Tale argomentazione è stata respinta. La Commissione aveva concluso che nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole (cfr. considerando 252). La conclusione raggiunta dalla Commissione con riferimento al rischio di reiterazione del pregiudizio si basava tuttavia su una valutazione previsionale. Tale conclusione non era quindi basata sui volumi effettivi delle importazioni o sulle quote di mercato, confrontati con quelli rilevati nel periodo dell'inchiesta iniziale, bensì sulle capacità inutilizzate presenti nella RPC, sull'attrattiva del mercato dell'Unione e sull'undercutting nel periodo dell'inchiesta di riesame se non fossero stati applicati dazi antidumping sulle importazioni dalla Cina.
- (259) Per quanto riguarda Taiwan, ha collaborato un solo produttore esportatore, ma poiché tale parte ha fornito oltre il 90 % delle importazioni da Taiwan nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha basato il suo calcolo dell'undercutting sui prezzi all'esportazione verificati praticati dalla parte in questione. Nel complesso comunque le importazioni da Taiwan rappresentavano solo una piccola quota di mercato, pari all'1,6 %, durante il periodo dell'inchiesta di riesame (mentre le importazioni oggetto di dumping da Taiwan detenevano una quota di mercato del 7,8 % nel periodo dell'inchiesta iniziale). Nella denuncia ai fini dell'inchiesta iniziale e nella domanda di riesame in previsione della scadenza il richiedente aveva individuato dieci produttori esportatori taiwanesi. Un'analisi previsionale dell'undercutting dei prezzi sulla base dei dati di Ta Chen risulta pertanto priva di significato, poiché non rispecchierebbe la probabile politica tariffaria della maggior parte dei produttori esportatori di Taiwan, che non scomparso dal mercato dell'Unione dopo l'istituzione delle misure, mentre erano presenti in volumi significativi prima dell'istituzione delle misure.
- (260) Inoltre i dati ottenuti nel quadro del riesame in previsione della scadenza hanno dimostrato che la maggior parte della capacità inutilizzata dei produttori esportatori taiwanesi riguardava quelli soggetti al dazio antidumping residuo più elevato, che durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano quasi completamente assenti dal mercato dell'Unione. Ne consegue che le misure in vigore sono efficaci nell'impedire l'ingresso nel mercato dell'Unione di importazioni oggetto di dumping. Allo stesso tempo, tale aspetto dimostra chiaramente che, in caso di scadenza delle misure, si verificherebbe probabilmente una ripresa delle esportazioni ora soggette al dazio antidumping residuo.

- (261) Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha evidenziato nel complesso una situazione finanziaria solida, con tendenze e/o valori positivi per la maggior parte degli indicatori di pregiudizio. Occorre tuttavia sottolineare che in tale periodo il mercato dell'Unione è stato efficacemente protetto contro la presenza di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping grazie alle misure antidumping in vigore e che l'industria dell'Unione ha potuto chiaramente trarne vantaggio. In assenza delle misure tuttavia, come illustrato sopra, è probabile che i produttori cinesi e taiwanesi aumentino rapidamente le rispettive quote di mercato. Tali produttori eserciterebbero una notevole pressione sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, guadagnando nel contempo quote di mercato a scapito di quest'ultima. Di fatto l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di far fronte alla pressione sui prezzi esercitata dagli esportatori cinesi e taiwanesi, con la conseguenza di un rapido deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione, che subirebbe un pregiudizio notevole.
- (262) Su tale base la Commissione ha concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla RPC e da Taiwan a prezzi pregiudizievole, nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Introduzione

- (263) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, in particolare quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
- (264) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (265) Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio, esistessero validi motivi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

6.2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (266) Come concluso al considerando 241, l'industria dell'Unione non subisce più alcun pregiudizio notevole. Tuttavia, come concluso al considerando 249, l'industria dell'Unione risentirebbe negativamente di una soppressione delle misure, che con tutta probabilità comporterebbe un forte aumento delle importazioni oggetto di dumping. L'abrogazione delle misure metterebbe pertanto a rischio la sostenibilità finanziaria a lungo termine dell'industria. Il mantenimento delle misure è quindi nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.3. Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

- (267) Tutti gli importatori indipendenti e gli utilizzatori noti sono stati informati dell'apertura del riesame. La Commissione non ha ricevuto tuttavia nessuna collaborazione da parte degli importatori indipendenti e degli utilizzatori.
- (268) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno fatto riferimento alla comunicazione di Euranimi del 23 agosto 2022. Poiché Euranimi rappresentava un certo numero di importatori, Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno sottolineato che avesse dato voce agli importatori, seppure collettivamente. Zhejiang Jndia e la CCCMC hanno osservato che nella sua comunicazione Euranimi si opponeva al mantenimento delle misure antidumping, poiché il mantenimento di dazi antidumping asseritamente «eccessivi» sulle importazioni di SSTPF dalla Cina minerebbe la competitività internazionale dell'industria manifatturiera europea che utilizza a valle tali prodotti. Euranimi inoltre aveva rilevato che il mantenimento delle misure comporterebbe una contrazione delle attività delle imprese, la perdita di occupazione e la riduzione delle entrate riscosse dalle autorità fiscali nazionali.

- (269) La Commissione ha rilevato che le affermazioni di Euranimi non erano suffragate da elementi di prova. Inoltre, poiché nessun importatore o utilizzatore indipendente aveva collaborato all'inchiesta fornendo una risposta al questionario, le affermazioni di Euranimi concernenti la posizione di tali parti in merito alle misure e all'impatto delle stesse sulla loro situazione competitiva non hanno potuto essere sottoposte a un controllo incrociato con dati commerciali pertinenti specifici per società. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (270) Non vi sono quindi elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe sugli utilizzatori e/o sugli importatori un'incidenza negativa superiore all'impatto positivo delle misure.

6.4. Conclusioni in merito all'interesse dell'Unione

- (271) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi di ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento di misure sulle importazioni di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

7. MISURE ANTIDUMPING

- (272) Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sul rischio della persistenza del dumping, sul rischio della reiterazione del pregiudizio e sull'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping su determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.
- (273) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (274) Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
- (275) Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
- (276) Le aliquote individuali del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e di Taiwan e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

- (277) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere inviata alla Commissione ⁽⁸³⁾. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (278) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti. A tutte le parti interessate è stato inoltre concesso un termine entro il quale presentare le loro osservazioni in seguito alla divulgazione delle informazioni e chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le comunicazioni e le osservazioni sono state debitamente prese in considerazione.
- (279) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁴⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (280) Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ha espresso parere favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307 23 10 50, 7307 23 10 55, 7307 23 90 50 e 7307 23 90 55) originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo (in %)	Codice addizionale TARIC
Taiwan		
Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd.	5,1	C176
Tutte le altre società	12,1	C999
Repubblica popolare cinese		
Zhejiang Good Fittings Co., Ltd.	55,3	C177
Zhejiang Jnda Pipeline Industry Co., Ltd.	48,9	C178
Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd.	30,7	C179

⁽⁸³⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

⁽⁸⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd.	30,7	C180
Tutte le altre società che hanno collaborato (non incluse nel campione):		
Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd.	41,9	C182
Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd.	41,9	C184
Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd.	41,9	C186
Yada Piping Solutions Co., Ltd.	41,9	C187
Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd.	41,9	C188
Tutte le altre società	64,9	C999

3. I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore taiwanese King Lai Hygienic Materials Co., Ltd. (codice addizionale TARIC C175).

4. Il dazio antidumping definitivo del 64,9 % applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, come indicato al paragrafo 2, è esteso alle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici TARIC 7307 23 10 35, 7307 23 10 40, 7307 23 90 35, 7307 23 90 40), con l'eccezione di quelli fabbricati dalle società elencate di seguito:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Malaysia	Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd.	A021
Malaysia	SP United Industry Sdn. Bhd.	A022

5. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società menzionate al paragrafo 2 e le esenzioni dall'estensione del dazio menzionate al paragrafo 4 sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».

6. L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e di assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

- non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («periodo dell'inchiesta iniziale»);
- non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio; e
- ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

Articolo 2

Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
